

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate  
aggiornamento a febbraio  
(Common Assessment Framework)

Febbraio 2014

*Aristor s.r.l. in liquidazione* – Nonostante il contratto di servizio sia tuttora in vigore (scadrà il 31.07.2018) – non sussistono più i requisiti per la prosecuzione dell'affidamento in house (la società, infatti, non è partecipazione totalitaria pubblica e non si può, quindi, effettuarne il controllo analogo), così come desunto nel contesto della relazione redatta ai sensi dell'art.34, c.21, del D.L.179/2012 cv. in L.n.221/2012 (approvata con deliberazione C.C. n.7/2014) e come osservato dal Collegio dei Revisori con il parere n.64 del 20/01/2014.

Il Segretario Generale, con propria nota prot.n.20 del 22.01.2014 (all.n.1), ha richiesto ai Direttori ritenuti competenti, con l'eventuale coinvolgimento dell'Avvocatura, di verificare:

- a) i presupposti per il mantenimento in essere del contratto di servizio fino alla scadenza prevista (31.07.2018), contemperando il principio di concorrenzialità e di par condicio rispetto all'obbligo civilistico nascente dalla stipulazione del contratto;
- b) le condizioni di convenienza economica del servizio attualmente affidato rispetto alle condizioni che offre il mercato, al fine di considerare l'economicità del servizio rispetto ai costi praticati da altri operatori.

Giova qui richiamare un autorevole parere espresso dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Carmine Volpe (all.n.2), che si riporta a stralcio *“omissis... Il che comporta che gli affidamenti non conformi alla normativa europea (ed esempio un in house nel quale manca la totale partecipazione pubblica, il controllo analogo o la prevalenza dell'attività, oppure una società mista costituita a seguito di gara che ha avuto ad oggetto solo la qualità di socio e non anche l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) devono essere oggetto di autoannullamento da parte dell'amministrazione affidante che dovrà provvedere ad affidare il medesimo servizio con modalità conformi al diritto europeo e sulla base dell'apposita relazione di cui al comma 20”*.

*A.T.M. S.p.A.* - Dal 17 febbraio è ripartita la cassa integrazione in deroga, fino a fine anno, applicata a 180 dipendenti Atm (su 228 in totale); i settori uffici, officina, autisti e deposito sono in “cassa” al 10% (circa due giorni al mese di stop); per 3 autisti volontari la cassa è prevista, invece, al 25% così come per 43 dipendenti nel settore della gestione della sosta e cassieri, mentre per due addetti sarà al 100%. Secondo quanto dichiarato dai vertici dell'azienda si tratterebbe di un “risparmio” di circa 800 mila euro.

*Fallimento A.M.I.U. S.p.A.* – Con sentenza n.83 del 19 dicembre 2013, il Tribunale di Alessandria, visto il decreto della Corte d'Appello di Torino n.5 del 26 novembre 2013, ha dichiarato il fallimento della società AMIU (all.n.3) e ha nominato il Giudice delegato ed i Curatori; il Tribunale ha ammesso il fallimento AMIU all'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa – sotto la direzione e la vigilanza dei Curatori - per il periodo di dodici mesi dalla dichiarazione del fallimento. *Urge quindi procedere con l'affidamento, ai sensi di legge, del servizio di raccolta e trasporto dei RSU.*

L'art. 13 del Decreto "mille proroghe", recante "Termini in materia di servizi pubblici locali", prevede quanto segue:

- a) In deroga a quanto previsto dal citato art. 34, comma 21, del D.L. 179/2012 "... al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (comma 1).
- b) "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014." (comma 2).

Il Sindaco, con suo atto, formalizzato nel contesto della determinazione dirigenziale n.235/1401M del 14.02.2014 (all.n.4), ha illustrato un progetto inerente alla "riunione" della filiera rifiuti (AMIU-ARAL) la cui fattibilità va analizzata in termini tecnici e di legittimità, tenuto conto altresì delle osservazioni già formulate in data 13.02.2014 dal Direttore dei Servizi Finanziari (all.n.5).

*A.R.AL. S.p.A.* – Si rinvia a quanto descritto al punto precedente. Si sottolinea, in particolare, la necessità di un'accurata verifica da parte dell'Avvocatura comunale e del Collegio dei Revisori dei Conti riguardo ai contratti di cessione dei crediti, a suo tempo stipulati dalle società ARAL ed AMIU con Barclays Bank, e alla loro gestione, tenuto altresì conto del fatto che, come si desume dalla nota trasmessa dal Presidente ARAL al suddetto istituto bancario (all.n.6), quest'ultimo è in procinto di adire le vie legali.

*Consorzio di Bacino Alessandrino R.S.U.* (in fase di scioglimento ex L.R.n.7/2012) – Si reputa estremamente urgente la verifica inerente all'operatività dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, al fine del rispetto dei termini definiti nel contesto dell'art. 13 del Decreto "mille proroghe", sopra riportato.

*A.S.M. Costruire Insieme e A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione* - A fine marzo scadrà la cassa integrazione per 30 lavoratori Aspal. Si pone quindi sempre più pressante il problema della definitiva chiusura della società, tenendo altresì conto del fatto che il restante personale è in distacco funzionale, presso l'A.S.M. Costruire Insieme e il C.S.I. Piemonte (servizi informatici).

Il 17 febbraio, in Prefettura, durante l'incontro con **le rappresentanze sindacali di Aspal e Costruire Insieme**, l'assessore alla sostenibilità economica del Comune ha dichiarato che "entro maggio l'amministrazione concorderà un nuovo piano aziendale per Costruire Insieme, coordinandone i servizi con gli altri già erogati dal Comune: nessuna risorsa dovrà andare sprecata, per esempio, rischiando di replicare alcune attività già presenti altrove (ndr: l'apertura, in data 12 febbraio, del nuovo "ufficio comunale Turismo, IAT e Tutela Animali", comporta, per contro, una duplicazione di attività riguardo allo IAT, in quanto tale servizio risultava tra quelli trasferiti da Aspal a Costruire Insieme con deliberazione C.C. n.96 del 08.08.2013). Il piano aziendale dovrà naturalmente essere sottoposto ad un'attenta verifica in termini di sostenibilità economica e compatibilità con la spesa a bilancio comunale, in particolare, nel rispetto di quanto disposto all'art.259, comma 5 del Tuel.

Giova qui richiamare poi le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2014 che, per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale, ricomprende le aziende speciali nell'ambito del c. 7 dell'art. 76 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008 (consolidamento delle spese di personale con quelle dell'ente di riferimento) ed in quello del c. 2bis dell'art. 18 del medesimo DL 112/2008 (divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e contenimento dei relativi oneri contrattuali).

*Fondazione T.R.A. in liquidazione* - Analogamente a quanto evidenziato per Aspal, anche per la Fondazione si pone sempre più pressante il problema della definitiva chiusura allo scadere degli ammortizzatori sociali.

*Gruppo A.M.A.G. S.p.A.* - vedi report “*Analisi CAF: affidamento servizio distribuzione gas*”

*C.I.S.S.A.C.A.* - Il Consorzio ha evidenziato la recrudescenza della crisi di liquidità, derivante dai ritardi nel trasferimento dei fondi dovuti da Regione e Comune di Alessandria.



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegati*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale




## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale



*Città di Alessandria*  
**SEGRETERIA GENERALE**

Prot. n. 20

Alessandria, 22.01.2014

Dr.ssa Biscaldi Angela  
Direzione Servizi alla persona,  
Politiche educative, culturali e del Tempo libero

Dr. Antonello Paolo Zaccone  
Direttore della Direzione Servizi  
Finanziari e sistema ICT

E p. c. Assessore Sistema Educativo e  
Promozione dell'Aggregazione Sociale  
Maria Teresa Gotta

Assessore alla Sostenibilità Economica  
Matteo Giovanni Ferraris

Collegio Dei Revisori

OGGETTO: RELAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI DELL'ORDINAMENTO EUROPEO E DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE (D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 art. 34 c. 21).

Con deliberazione di giunta n. 536 del 18/12/2013 è stata approvata la relazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Come è noto l'ordinamento europeo prevede che la gestione dei servizi pubblici può essere affidata mediante:

- procedura ad evidenza pubblica
- sistema *in house*

Tuttavia la disciplina comunitaria configura legittima la situazione di affidamento diretto in presenza dei seguenti requisiti:

- totale partecipazione pubblica del soggetto affidatario *in house* del servizio
- esercizio del controllo analogo a quello esercitato dall'ente affidante sui propri servizi
- realizzazione, da parte dell'affidatario, della parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti che lo controllano.

Con riferimento al Servizio di refezione scolastica affidato ad Aristor SRL, un primo affidamento fu effettuato per il periodo 01/08/2007 – 31/07/2010: a tale data la Società presentava tutti i requisiti dell' *in house* che giustificavano l'affidamento diretto.

Con deliberazione di Giunta del 29/07/2009 tale periodo contrattuale fu rideterminato fino al 31/07/2018.

A conclusione del procedimento amministrativo ad evidenza pubblica avviato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141/288/727/1430M in data 2 ottobre 2008, il Comune cedette l'80% della propria partecipazione societaria in A.R.I.S.T.O.R. S.R.L. alla Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. di Milano (*cfr.* determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 278/5 - 4250N del 25 febbraio 2010).

Nell'esercizio 2013 il Comune di Alessandria ha ceduto la rimanente quota di proprietà nella società ARISTOR s.r.l. in liquidazione (D.D. n. 1632/1430M - 55 del 16/10/2013).

La società è oggi posseduta interamente da privati.

Sulla base degli elementi di cui sopra il Collegio dei Revisori, con il parere n. 64 del 20/01/2014 ha osservato che, essendo la Società ad oggi posseduta interamente da privati, "a parere del Collegio non sono rispettati" i requisiti per l'affidamento in house.

Alla luce di tali considerazioni è indispensabile, pertanto, verificare:

- a) i presupposti per il mantenimento in essere del contratto di servizio fino alla scadenza prevista (31/07/2018), temperando il principio di concorrenzialità e di par condicio rispetto all'obbligo civilistico nascente dalla stipulazione del contratto;
- b) le condizioni di convenienza economica del servizio attualmente affidato rispetto alle condizioni che offre il mercato, al fine di considerare l'economicità del servizio rispetto ai costi praticati da altri operatori.

E' evidente che qualora i valori che il mercato oggi offre, a parità di servizio, siano più vantaggiosi rispetto ai costi derivanti dal contratto in essere, occorrerà riconsiderare con la massima attenzione il mantenimento di tale contratto.

Considerata la particolare natura del problema si invita ad un'immediata verifica delle circostanze sopra descritte, eventualmente con il coinvolgimento dell'Avvocatura per gli aspetti legali.

Cordialmente.

Il Segretario Generale  
*Dr. G. Formichella*





## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale

## CARMINE VOLPE – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

**La “nuova normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Dalle ceneri ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera resurrezione?\***

Sommario: 1. Introduzione. 2. La normativa applicabile subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012. 3. L’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011. 4. La nuova normativa di cui all’art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221: a) comma 20. 5. Segue: b) comma 21. 6. Segue: c) comma 22. 7. Segue: d) comma 23. 8. Segue: e) comma 24. 9. Segue: f) comma 25. 10. Segue: g) comma 26. 11. Segue: h) comma 27. 12. Gli adempimenti e il ruolo degli enti affidanti. 13. Conclusioni.

### **1. Introduzione.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2012, n. 1991[1], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni (dal titolo “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea”), per violazione dell’art. 75 della Cost.. Di seguito i passi di rilievo della sentenza:

- *“La normativa all’esame costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della*

---

\* Lo scritto è pubblicato in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 1-2013.

[1] In [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 7/2012. La sentenza è commentata da E. Furno, *Le tortuose vie dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra legislatore, referendum e Corte costituzionale: «palla al centro?»*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 10/2012 e da G. Cocimano, *L’illegittimità costituzionale dei limiti all’in house nei servizi pubblici locali*, in *Urbanistica e appalti*, 2012, 1141. Sulle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità in materia di gestione dei rifiuti, si veda A. Tricarico, *La gestione integrata dei rifiuti. Dall’entrata in vigore del Codice dell’ambiente alla bocciatura della cd. seconda liberalizzazione*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 9/2012.

*complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo. Né può ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare il superamento del predetto divieto di ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria e l'adozione della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto di giudizio, nel quale peraltro non si è verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata”;*

*- la “normativa comunitaria,...consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante”;*

*- “Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere”.*

Così, la Corte Costituzionale, mentre ha salvato in gran parte - con la sentenza n. 200 emessa nella stessa data del 20 luglio 2012<sup>2</sup> - il principio di liberalizzazione delle attività economiche affermato nell'art. 3 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, con la sentenza n. 199/2012 ha azzerato la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 4 del medesimo decreto legge.

La Corte ha inteso salvaguardare il risultato referendario del giugno 2011. La sentenza n. 199/2012 è, infatti, conseguenza diretta della sentenza della medesima Corte 26 gennaio 2011, n. 243<sup>3</sup>, che aveva ammesso il referendum sull'intero testo dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ; ma

---

<sup>2</sup>[2] In [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>3</sup>[3] In *Foro it.*, 2011, 3, 671.

non è del tutto in linea con la sentenza 17 novembre 2010, n. 3254[4] che aveva riconosciuto la conformità costituzionale dell'art. 23-bis.

Subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, accertata la mancanza di “una disciplina di taglio generale sull'affidamento dei servizi locali a rilevanza economica”, si era ritenuto, “in attesa che il legislatore rielabori una nuova, organica e coerente normativa”, che la materia fosse “direttamente soggetta alle regole ed ai principi europei, che sono invero piuttosto definiti ed in grado di orientare immediatamente – oltre alle scelte della politica nazionale – il comportamento delle amministrazioni e le decisioni dei giudici”<sup>5</sup>[5].

Si era così venuta a creare una situazione identica a quella immediatamente successiva al referendum abrogativo del citato art. 23-bis<sup>6</sup>[6]. Per effetto del cui esito era stato emanato il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 che aveva abrogato, con efficacia *ex nunc*, l'art. 23-bis e comportato la caducazione del regolamento attuativo, approvato con d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

La Corte Costituzionale, invero, con la sentenza n. 24/2011<sup>7</sup>[7], aveva ritenuto che “...all'abrogazione dell'art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte - sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 -, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica”.

---

4[4] In *Foro it.*, 2011, 5, 130.

5[5] F. Luciani, «Pubblico» e «privato» nella gestione dei servizi economici locali in forma societaria, in *www.giustamm.it*, n. 10/2012.

6[6] Si rimanda, al riguardo, a C. Volpe, *Appalti pubblici e servizi pubblici. Dall'art. 23-bis al decreto legge manovra di agosto 2011 attraverso il referendum: l'attuale quadro normativo*, in *www.giustamm.it*, n. 10/2011.

7[7] Citata alla nota 3.

Si era così arrestato quel “dinamismo normativo” che negli ultimi anni aveva caratterizzato la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica<sup>8</sup>[8].

## **2. La normativa applicabile subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.**

All’azzeramento della normativa contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, consegue un effetto di semplificazione; con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale. Mentre non si applica il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 1639<sup>9</sup>[9].

---

<sup>8</sup>[8] C. Volpe, *Servizi pubblici locali e legge di stabilità 2012. Il dinamismo normativo continua*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 12/2011.

<sup>9</sup>[9] Si veda in particolare l’art. 30, secondo cui:

“1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

Rimangono le tre modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore e/o affidatario:

- a) ricorso al mercato;
- b) partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI);
- c) affidamento in house.

La prima è il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda è il fenomeno delle società miste (che a livello comunitario è conosciuto come quello del PPPI), il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima (ipotesi che fa da contraltare a quella, diversa e non consentita, in cui si intendono affidare direttamente ulteriori appalti a una società mista già costituita). Il modello è stato ammesso dalla Corte di Giustizia U.E.<sup>10</sup>[10]; la quale, a sua volta, ha aderito alla comunicazione interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 “sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)”<sup>11</sup>[11].

---

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.”

<sup>10</sup>[10] Corte Giust. U.E., sez. III, 15 ottobre 2009, procedimento C-196/08, Acoset s.p.a., in *Foro amm. CDS*, 2009, 10, 2211. Va rilevato che la decisione della Corte di Giustizia è stata anticipata dal legislatore italiano che, con il d.l. 25 settembre 2009, n. 135 - convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166 - ha previsto per la prima volta il modello della cosiddetta gara a doppio oggetto.

<sup>11</sup>[11] Pubblicata nella G.U.C.E. 12 aprile 2008, C91/4. Il modello della gara a doppio oggetto ha avuto anche l'avallo iniziale della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555, in *Urbanistica e appalti*, 2009, 705, commentata da G. Fraccastoro e F. Colapinto, *I servizi pubblici fra società mista e in house providing*; sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824, in *Giurisd. amm.*, 2009, I, 214; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456, in *Foro it.*, 2007, 12, 611).

Quindi ammissibilità dell'affidamento a una società mista previa gara a doppio oggetto e senza alcuna previsione di percentuali minime di partecipazione (pubblica o privata).

La terza è il cosiddetto in house<sup>12</sup>[12] che consente l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Il che è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Quindi ammissibilità dell'affidamento in house senza deroghe e senza eccezioni<sup>13</sup>[13].

### **3. L'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011.**

Pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 continua ad applicarsi l'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, dal titolo "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali"<sup>14</sup>[14]. La relativa disciplina è la seguente:

A) Con riguardo solo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica:

- Comma 1:

a) "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini

---

<sup>12</sup>[12] In tema di in house si veda, da ultimo: V. Parisio, *Forma privatistica e sostanza pubblicistica: modello societario e gestione dei servizi pubblici locali*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 12/2012 e Corte di Giustizia U.E., sez. III, 29 novembre 2012 (cause nn. C-183/11 e C-183/1), in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 12/2012, con commento di G. Guzzo, *Nota a sentenza della Corte di Giustizia, Sezione III, del 29.11.2012 (C – 183/11)*.

<sup>13</sup>[13] L'art. 4, comma 13, del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, e successive modificazioni, consentiva l'affidamento in house solo "se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui".

<sup>14</sup>[14] Inserito dall'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e poi modificato, con riguardo al comma 1, dall'art. 53 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”;

b) “La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”;

c) “le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

d) “fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma”;

e) “decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”.

B) Con riguardo a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica:

a) incentivi alle gare:

- comma 2: “In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta”. E' la cosiddetta clausola sociale;

- comma 3: “A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o



del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

- comma 4: “Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa”;

b) vincoli in capo ai soggetti affidatari in house:

- commi 5 e 6: “5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”.

La legittimità della previsione di vincoli in capo ai soggetti affidatari in house non pare possa essere messa in dubbio dall'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, seguendo logiche diverse che conseguono alla sostanziale assimilazione delle società in house alla pubblica amministrazione.

**4. La nuova normativa di cui all'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221: a) comma 20.**

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, dal titolo “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, all'art. 34 (“Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”) contiene in otto commi – dal 20 al 27 – la nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sei erano invece i commi (dal 13 al 18) contenuti nell'originario art. 34 del d.l. n. 179/2012.

Innanzitutto, nel titolo dell'art. 34 in sede di conversione è scomparso il termine servizi pubblici locali, che era nel titolo dell'articolo del decreto legge. E' una prima stranezza della norma. Anche se in sede di conversione viene aggiunto “locali” a trasporti, è evidente che la nuova normativa non si applica solo ai trasporti locali, ma anche ad altri servizi pubblici, quali i rifiuti e quelli innominati (tra cui il servizio di illuminazione votiva, espressamente disciplinato).

Il citato art. 34, al comma 20, prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

La norma, del tutto eguale a quella di cui al comma 13 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, prevede la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione di una relazione, con duplice contenuto:

a) indicazione delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

b) definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Ossia, si “istituzionalizza” l'obbligo di motivare, e pubblicizzare, il ricorso all'affidamento diretto o all'affidamento tramite gara.

Una prima domanda consegue: la norma ha comportato l'equiordinazione dei modelli di affidamento? Ossia, una volta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2012, ha ritenuto che l'in house non possa essere un modello derogatorio ed eccezionale, in contrasto con la volontà scaturita dall'esito referendario sul più volte citato art. 23-bis, l'in house è diventato modello alternativo alla gara e posto sullo stesso piano della stessa?

Al riguardo va precisato che:

a) l'art. 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”; ossia, nella materia, il principio di concorrenza può essere derogato solo se esso ostacoli l'adempimento della specifica missione – costituita dalla soddisfazione dell'interesse generale – loro affidata;

b) è vero che il diritto europeo è neutro rispetto alle scelte operate dalle amministrazioni sulla modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale; scelte che rientrano nella libertà e nel potere (di autorganizzazione) delle stesse. Tuttavia, se è vero che la scelta di non trasferire ad un soggetto terzo la funzione amministrativa idonea a soddisfare la domanda relativa ad un pubblico servizio costituisce per la pubblica amministrazione una facoltà legittima, ciò non esclude che comunque la decisione di ricorrere ad una società in house anziché ad un soggetto terzo debba essere effettuata previa valutazione comparativa dei rispettivi servizi offerti<sup>15</sup>[15];

c) l'affidamento in house senza gara costituisce pur sempre un'eccezione alle direttive comunitarie che vanno interpretate restrittivamente<sup>16</sup>[16]

Ne consegue che alla domanda andrebbe data risposta negativa, dato che la gara costituisce pur sempre la modalità principale di scelta del soggetto a cui affidare la gestione del servizio. Tra l'altro, la disciplina comunitaria consente ma non impone agli Stati membri di prevedere con determinate cautele la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale<sup>17</sup>[17]. Ma

---

<sup>15</sup>[15] TAR Liguria, sez. II, 1 febbraio 2012, n. 225, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

<sup>16</sup>[16] Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1, in *Foro it.*, 2008, 4, III, 161.

<sup>17</sup>[17] In tal senso Corte Cost. n. 325/2010, citata alla nota 4.

allora se così è, che bisogno c'è di motivare sul ricorso all'evidenza pubblica - previa gara normale o gara a doppio oggetto (per la costituzione di un società mista) - rispetto all'affidamento in house?

E' vero semmai il contrario. Ma si tratta di una delle stranezze della nuova normativa.

## **5. Segue: b) comma 21.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 21, così dispone: "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

La norma, in parte diversa da quella contenuta nell'art. 34, comma 14, del d.l. n. 179/2012, riguarda gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179/2012 ed ha un contenuto duplice.

La prima parte riguarda gli affidamenti "non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea"; i quali vanno adeguati entro il 31 dicembre 2013 "pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20".

Il che comporta che gli affidamenti non conformi alla normativa europea (ed esempio un in house nel quale manca la totale partecipazione pubblica, il controllo analogo o la prevalenza dell'attività, oppure una società mista costituita a seguito di gara che ha avuto ad oggetto solo la qualità di socio e non anche l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) devono essere oggetto di autoannullamento da parte dell'amministrazione affidante; che dovrà provvedere ad affidare il medesimo servizio con modalità conformi al diritto europeo e sulla base dell'apposita relazione di cui al comma 20.

La seconda parte riguarda tutti gli affidamenti, sempreché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, nei quali non è prevista una data di scadenza. Gli enti competenti devono

provvedere ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.

In entrambe le fattispecie, in caso contrario - ossia qualora entro il 31 dicembre 2013 non si provveda a far cessare l'affidamento non conforme al diritto europeo e, per gli affidamenti conformi ma senza scadenza, non si inserisca il termine di scadenza - è prevista la cessazione *ex lege* dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

La norma non fissa alcun limite sul termine di scadenza da prevedere. Così che qualunque termine fissato, indipendentemente dalla sua lunghezza, evita l'effetto della cessazione *ex lege* al 31 dicembre 2013. Ma la fissazione del termine, da disporre comunque con un provvedimento, potrà essere contestata con riguardo alla sua congruità mediante gli ordinari strumenti di tutela esperibili innanzi al giudice amministrativo.

## **6. Segue: c) comma 22.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 22, così dispone: “Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020”.

La norma, del tutto eguale a quella di cui al comma 15 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, fissa la disciplina transitoria degli affidamenti diretti alle società quotate; affidamenti che, effettuati direttamente (senza gara) a società miste (quali sono le società quotate in borsa) e quindi non in house - di conseguenza non conformi al diritto europeo - trovano una nuova copertura legislativa una volta venuta meno quella costituita dall'art. 4, comma 32, lett. d), del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011.

Si prevedono due sole alternative di cessazione:

a) alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto;

b) al 31 dicembre 2020, per gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza.

La conformità comunitaria della norma è tutta da dimostrare. Ma si sa che, in ipotesi di diritto transitorio, ovvero di norme disposte per assicurare il graduale passaggio da un vecchio a un nuovo regime, la Corte di Giustizia della U.E. è di maglie larghe. E' evidente però che la scadenza del 2020 potrebbe essere ritenuta eccessivamente lunga da parte dei competenti organi dell'Unione (quella precedentemente fissata si fermava al 2015).

## **7. Segue: d) comma 23.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 23, inserisce un nuovo comma (1-bis) dopo il comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, e successive modificazioni, del seguente tenore:

“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

L'originaria norma, contenuta nel comma 16 del d.l. n. 179/2012, riprendeva quasi pedissequamente il comma 35-bis dell'art. 4 del citato d.l. n. 138/2011.

L'attuale norma di cui al comma 23 è in parte cambiata e si riferisce solo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani.

Essa integra la disciplina di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 prevedendo che l'esercizio delle diverse funzioni in materia (organizzazione dei servizi, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe, affidamento della gestione e controllo sulla stessa) avvenga solo da parte degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui (e in conformità) al comma 1 del medesimo articolo

## **8. Segue: e) comma 24.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 24, abroga la lett. b) all'art. 53, comma 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

La norma, del medesimo tenore di quella di cui al comma 17 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, compie un'operazione di drafting normativo, dato che vengono eliminate le modifiche apportate all'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012; modifiche che erano state apportate da una legge di alcuni giorni successiva alla sentenza stessa che aveva dichiarato incostituzionale l'articolo modificato. Sembra un paradosso ma nel nostro ordinamento accade anche questo!

#### **9. Segue: f) comma 25.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 25, prescrive che “I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.

La norma è eguale a quella di cui al comma 18 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012.

Si tratta delle così dette esclusioni di settori che, essendo oggetto di normativa specifica, erano rimasti al di fuori del campo di applicazione sia dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, che dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, nonché della salvezza di altre disposizioni in tema sempre di settori esclusi.

#### **10. Segue: g) comma 26.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 26, così dispone: "Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125".

La norma, inserita *ex novo* dalla legge di conversione, riguarda il servizio di illuminazione votiva e lo considera espressamente oggetto di "affidamento in concessione".

In primo luogo si modifica l'articolo unico del d.m. dell'interno 31 dicembre 1983, ad oggetto "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", eliminando dall'elenco delle "categorie dei servizi pubblici a domanda individuale" le "illuminazioni votive". Ciò al dichiarato fine di "aumentare la concorrenza" nell'ambito delle relative procedure di affidamento in concessione.

Il che vorrebbe dire che il servizio di illuminazione votiva non è più considerato dalla legge un servizio pubblico bensì un appalto pubblico di servizi. Ma, contraddittoriamente, la legge continua a parlare del relativo servizio come oggetto di concessione; istituto che esiste solo nell'ambito dei servizi pubblici e dei beni pubblici, mentre nella materia degli appalti pubblici è prevista unicamente la concessione di costruzione e gestione relativamente ai lavori.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, al riguardo, ha inquadrato il servizio di illuminazione votiva nell'ambito dei servizi pubblici a rilevanza economica<sup>18</sup>[18]. Ritenendo, conseguentemente, l'applicazione della relativa normativa (art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008 e art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011) e dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 in tema di concessione di servizi, nonché l'impossibilità, per l'ente locale, di gestire il medesimo servizio in economia.

---

<sup>18</sup>[18] Da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5409, in [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it), n. 10/2012. Si veda anche la giurisprudenza citata nella sentenza (Cons. Stato, sez. V: 29 marzo 2010, n.1790; 5 dicembre 2008, n. 6049; 14 aprile 2008, n.1600; tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).



Quanto affermato dal Consiglio di Stato<sup>19</sup>[19], secondo cui nessuna norma obbliga i Comuni ad affidare all'esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani e handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi), ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia, è stato di recente ridimensionato dal medesimo Consiglio di Stato<sup>20</sup>[20]; il quale ha ritenuto che la precedente statuizione si riferisse ad attività di modesto impegno finanziario e, quindi, a ipotesi di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

Da quanto prescritto nel primo periodo del comma 26 dell'art. 34 in commento se ne fa derivare, come conseguenza, il disposto del secondo periodo, prevedendo che i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, devono applicare le norme di cui al d.lgs. n. 163/2006, ossia del codice sui contratti pubblici, e in particolare l'art. 30 (dal titolo "Concessione di servizi") e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'art. 125 (dal titolo "Lavori, servizi e forniture in economia").

Una certa confusione ne consegue.

Se l'intenzione del legislatore, intervenendo sull'elenco del d.m. 31 dicembre 1983, è quella di non considerare più il servizio di illuminazione votiva come un servizio pubblico bensì come un appalto pubblico di servizi e, conseguentemente, di applicare la normativa e le procedure del d.lgs. n. 163/2006, compresa la possibilità della gestione in economia alle condizioni e nei limiti di importo previsti dal medesimo decreto legislativo, è incomprensibile il richiamo all'applicazione dell'art. 30 di quest'ultimo; il quale disciplina un settore escluso dall'operatività del codice, quale quello dei servizi pubblici, per i quali si prevede solo il rispetto dei principi del TFUE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, nonché l'applicazione della parte IV (sul contenzioso) e, in quanto compatibile, dell'art. 143, comma 721[21].

E allora delle due l'una. O si applicano le norme e le procedure del codice dei contratti pubblici, soprattutto in ambito di procedure da seguire per la scelta del contraente, formalmente e

---

<sup>19</sup>[19] Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 552, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

<sup>20</sup>[20] Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5409, in *www.lexitalia.it*, n. 10/2012.

<sup>21</sup>[21] Secondo cui "L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto".

dettagliatamente disciplinate dallo stesso, o si applica solo l'art. 30 del codice, nel quale la procedura di evidenza pubblica non è formalizzata ma deve rispettare solo i principi enunciati.

La norma, così come formulata, e data anche la sua premessa, non può che comportare l'applicazione - al servizio di illuminazione votiva - dell'intera disciplina fissata per gli appalti pubblici di servizi e, in particolare, delle procedure di gara. Mentre quanto previsto dall'art. 30 del codice è alternativo alle rimanenti disposizioni dello stesso (il comma 1, infatti, prevede che, "Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi").

#### **11. Segue: h) comma 27.**

L'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, al comma 27, sopprime, all'art. 4, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui".

La norma, novità della legge di conversione, elimina le restrizioni all'in house che erano state previste dall'art. 4, comma 8, del d.l. n. 95/2012 (spending review), secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui".

La disposizione, che si applicava anche ai servizi pubblici locali - siccome l'esclusione nei riguardi delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, disposta dal comma 3 del citato art. 4, riguarda solo le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo - non era più conforme ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 che aveva ritenuto illegittime le limitazioni quantitative al ricorso all'in house.

In mancanza dell'intervenuta soppressione normativa non si sarebbe potuto che seguire un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di escludere l'applicazione del limite dei 200.00 euro all'in house quanto meno per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

## **12. Gli adempimenti e il ruolo degli enti affidanti.**

I conseguenti adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica risultano semplificati rispetto a quelli che derivavano dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011. Si tratta, in sostanza, della redazione e della pubblicazione della relazione - in entrambe le ipotesi previste dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012 - nonché della previsione di un termine di scadenza degli affidamenti conformi al diritto europeo qualora non sia stata stabilita una data di scadenza.

Il ruolo degli enti locali rimane centrale, dato che l'“organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale” rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Cost.22[22]. Norma derogata solo per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, le cui funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (art. 3-bis, comma 1-bis, del citato d.l. n. 138/2011).

La scelta sulle modalità di affidamento e di gestione viene, come sempre, rimessa agli enti affidanti, che eserciteranno un potere discrezionale, ma nel doveroso rispetto:

- a) dei principi europei: di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
- b) dell'obbligo di motivazione;
- c) dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Principi, questi ultimi, che inducono a favore non solo della scelta meno onerosa o più vantaggiosa per l'amministrazione, ma anche di quella più idonea a soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, in quanto soggetti utenti dei servizi.

Il che corrobora l'idea che il ricorso all'in house non sia “liberalizzato” ed equiordinato agli altri modelli di gestione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012; dovendosi, invece, ai fini dell'affidamento, necessariamente valutare, e conseguentemente motivare, sulla

---

22[22] *Ex* art. 14, comma 27, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012.

convenienza, soprattutto economica e finanziaria, rispetto al modello dell'evidenza pubblica (gara semplice o a doppio oggetto). Tanto più che il ricorso all'in house non consente all'ente affidante di usufruire degli incentivi (anche economici) previsti in caso di procedura ad evidenza pubblica (art. 3-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 138/2011). E questo, in un momento in cui la spending review diviene uno dei principali obiettivi da perseguire nelle politiche di governo, non è di poco conto.

Alcuni contenuti dell'art. 4 del citato d.l. n. 138/2011 continuano a mantenere validità.

Si tratta dei principi che devono essere rispettati nelle procedure di evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto affidatario del servizio (comma 8). Si applicano data la loro derivazione europea e comunque si trovano pur sempre enunciati nell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006.

Gli enti affidanti, poi, nell'indizione delle gare, ben possono inserire, nei contenuti dei bandi o delle lettere di invito, quanto era previsto nel comma 11 e, specificamente per le gare a doppio oggetto, nelle lettere a), b) e c) del comma 12 dell'art. 4 del citato d.l. n. 138/2011.

I relativi provvedimenti degli enti affidanti sono poi pur sempre soggetti al potere di impugnativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 21-bis della l. 10 ottobre 1990, n. 28723<sup>[23]</sup>, sia con riguardo alle scelte relative alle modalità di affidamento che ai contenuti dei bandi; potere che si aggiunge a quello ordinario di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei soggetti lesi.

Anche l'interesse al corretto funzionamento del mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica viene tutelato siccome interesse giuridicamente rilevante, che ha ad oggetto il bene della

---

<sup>23</sup>[23] Aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Ai sensi del citato art. 21-bis:

“1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

vita della concorrenza. E nel caso del citato art. 21-bis la posizione differenziata viene per legge riconosciuta al soggetto pubblico istituzionalmente chiamato a tutelare la concorrenza, ossia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Rimangono due domande in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

E' possibile la gestione diretta o in economia e il ricorso all'azienda speciale?

Quanto alla gestione diretta o in economia la questione, risolta in modo affermativo dalla legge solo con riguardo al servizio di illuminazione votiva, nel silenzio normativo andrebbe esclusa per gli altri servizi pubblici locali; anche in conformità a quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato<sup>24</sup>[24] (si rimanda al paragrafo 10). Dovendosi applicare la normativa europea, l'unica possibilità di gestione diretta è quella a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house.

Relativamente all'azienda speciale, l'art. 114, comma 5-bis, del d.lgs. n. 267/2000, aggiunto dall'art. 25 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012, ha assoggettato le aziende speciali e le istituzioni, a decorrere dall'anno 2013, al patto di stabilità interno e ha previsto, nei loro confronti, l'applicazione delle disposizioni del codice sui contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), nonché di quelle che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali<sup>25</sup>[25]; così sottoponendo le aziende speciali agli stessi limiti e condizioni previsti per le società affidatarie in house dall'art. 3-bis del citato d.l. n. 138/2011.

Il che non vuol dire però che la legge abbia (implicitamente) consentito l'affidamento diretto ad un'azienda speciale di un servizio pubblico locale di rilevanza economica. Nel silenzio della legge, trattandosi di ente pubblico economico strumentale dell'ente locale con autonomia

---

<sup>24</sup>[24] Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5409, in *www.lexitalia.it*, n. 10/2012.

<sup>25</sup>[25] Sono però espressamente escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 114, comma 5-bis, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

imprenditoriale<sup>26</sup>[26], il relativo affidamento, qualora rientri nei limiti e nelle condizioni dell'in house (controllo analogo e prevalenza dell'attività), sarà tendenzialmente ammissibile. Il diritto europeo, infatti, non sembra imporre l'affidamento in house solo a favore di un soggetto societario.

### 13. Conclusioni.

In uno scritto in materia di circa sei mesi fa<sup>27</sup>[27], di pochi giorni precedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, così si concludeva: "...una sola certezza rimane; ed è quella del prossimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali".

Non si immaginava certo l'azzeramento della normativa da parte della Corte Costituzionale. Tuttavia la certezza ipotizzata si è avverata già tre mesi dopo (con il d.l. n. 179/2012).

Dalle ceneri create dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 i servizi pubblici locali sono risorti, quasi come un nuovo effetto "Lazzaro"<sup>28</sup>[28]. Ma non si tratta di vera resurrezione; il nuovo soggetto è trasfigurato rispetto al precedente.

La "nuova normativa"<sup>29</sup>[29] è del tutto semplificata, più leggera e *de minimis*. Le modalità di gestione non sono più disciplinate, rimettendosi all'applicazione della normativa europea, e gli adempimenti a carico dei soggetti affidanti sono ridotti a poche e circoscritte incombenze.

Certo è finita la spinta alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che aveva costituito la filosofia di base dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011. E non ci sono più le regole sulle incompatibilità - le quali nascevano dalla più che legittima e sempre attuale esigenza di tenere separata, nella materia, le funzioni di affidamento, di regolazione

---

<sup>26</sup>[26] Secondo l'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 "L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".

<sup>27</sup>[27] C. Volpe, *Servizi pubblici locali e liberalizzazioni. Dall'art. 23-bis al decreto legge "crescita": la produzione normativa non ha mai fine*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), n. 7/2012.

<sup>28</sup>[28] Il riferimento è a Lazzaro di Betania che secondo i vangeli venne resuscitato da Gesù a distanza di quattro giorni dalla sepoltura.

<sup>29</sup>[29] L'aggettivo è in senso relativo.

e di controllo del servizio da quelle di gestione ed erogazione - e quelle sulle procedure ad evidenza pubblica.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 e la conseguente preoccupazione di riprodurre normativa contenuta nell'art. 4 del citato d.l. n. 138/2011, o contigua alla stessa, hanno frenato il legislatore. Il che è oggettivamente apprezzabile se può servire a ridurre il “dinamismo normativo” - che ha caratterizzato la materia negli ultimi anni - a favore di esigenze di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive.

Se ciò sia sufficiente a realizzare le varie esigenze di efficienza, economicità ed efficacia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oltre che di tutela della concorrenza, nell'interesse sia degli utenti che degli operatori, lo potrà dire solo l'applicazione pratica. L'impressione, tuttavia, è che, nel settore, la strada per avvicinare l'Italia ai migliori standard europei sia ancora lunga e irta di ostacoli. Con la conseguenza che - e non solo a livello legislativo - ci sia ancora molto da fare (e da disfare).

\* Lo scritto è pubblicato in *www.giustamm.it*, n. 1-2013

---

---



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale



Reg. Ist. Fall. 270/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SENTENZA N. 83/2013  
DEL 18/19 MAR 2013

N. 77/2013 FAL.

N. 985/2013 Cron

N. 127/2013 Rep.

96026470060 C. F.

in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. Pierluigi MELA

- Presidente

Dott.ssa Maria Laura MORELLO

- Giudice

Dott. Mirko PARENTINI

-Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il Decreto della Corte d'Appello di Torino del 5/26 novembre 2013 con il quale – in accoglimento del reclamo interposto dall'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE avverso il decreto di rigetto della dichiarazione di fallimento del 8/9 luglio 2013 – sono stati rimessi gli atti al presente Tribunale per la dichiarazione di fallimento della predetta società AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

rilevato che non è pervenuta alcuna segnalazione, ad opera delle parti, di modificazioni dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cassazione Civile Sez. 6-1, Ordinanza n. 4417 del 23 marzo 2011) sopravvenute al "dictum" della Corte d'Appello al quale – dunque - questo Tribunale è inderogabilmente vincolato a norma dell'articolo 22, quarto comma, legge fall. (Cfr. Cassazione Civile, Sez. 6 – 1 Ordinanza n. 15862 del 25 giugno 2013);

ritenuto, pertanto, superfluo fissare nuova udienza di audizione del ricorrente avendo le parti già avuto modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nell'istruttoria prefallimentare e nel reclamo davanti alla Corte d'Appello;

ritenuta, stante la particolare complessità della procedura, di nominare due curatori;

ritenuto, altresì, a norma dell'art. 16, primo comma, n. 4) legge fall. di fissare un termine per la

verifica dello stato passivo superiore a 120 giorni, stante la particolare complessità della procedura; rilevato, quanto alla domanda di esercizio provvisorio della società, che il nuovo articolo 104 l.fall. – a differenza del previgente articolo 90, primo comma, legge fall. il quale subordinava l'esercizio provvisorio alla necessità di evitare *"un danno grave ed irreparabile ai creditori"* - ammette l'esercizio provvisorio *"se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori"*;

rilevato che secondo la più accreditata interpretazione dottrinale nella valutazione degli interessi meritevoli di tutela il Giudice ben può tenere conto, anche di interessi ulteriori, quali l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali o la conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale, fermo restando che in nessun caso la prosecuzione dell'attività risulti foriera di danno per la massa dei creditori;

rilevato, pertanto, che l'accesso all'esercizio provvisorio può ritenersi ammissibile ogniqualvolta il Tribunale sia ragionevolmente in grado di escludere, allorché è chiamato a pronunciarsi sul fallimento, che dalla continuazione dell'impresa possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per le ragioni dei creditori, anche se questi non ne ricavano un beneficio o utilità evidente;

rilevato che, sul punto, la Corte di Cassazione in suo recente arresto (Cfr. Cassazione civile, sez. I., 27 settembre 2013, n. 22209) ha ritenuto suscettibile di accoglimento *"la tesi, avanzata in dottrina e seguita anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui nel valutare la ricorrenza di un danno grave, in presenza del quale autorizzare l'esercizio provvisorio, il tribunale può tenere conto non solo dell'interesse del ceto creditorio, ma anche della generalità dei terzi, fra i quali ben possono essere annoverati i cittadini che usufruiscono del servizio erogato dall'impresa fallita"*;

rilevato, alla stregua del principio di diritto testé enunciato, che l'interruzione di servizio pubblico essenziale – quale la raccolta e smaltimento di rifiuti – oltre a provocare un nocimento alle dotazioni aziendali preposte all'esercizio del servizio (come documentato dalla società ricorrente in sede di istruttoria prefallimentare), e di conseguenza all'interesse della massa dei creditori, per i nefasti interessi che avrebbe in punto di perdita di avviamento e di disgregazione dei complessi produttivi, pregiudicherebbe altresì l'interesse pubblico alla regolare erogazione del servizio con conseguenti ripercussioni in punto di igiene e ordine pubblico;

ritenuta, per i motivi esposti, ammissibile e fondata la domanda di ammissione all'esercizio provvisorio sotto la direzione e vigilanza dei curatori per il periodo di dodici mesi fatte salve eventuali proroghe;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 16, 22 quarto comma e 146 e ss. R.D.16/3/1942 n. 267;

DICHIARA

il fallimento della AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Alessandria Viale T. Michel n. 44;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Mirko Parentini;

NOMINA

Curatori:

il dott. MARTA Leonardo con studio in Torino Via Morghen n. 33;

l'Avv.to MARCONE Anna Maria con studio in Torino Via Massena n. 87;

ORDINA

alla società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, avvisandolo che l'inottemperanza all'ordine di cui sopra costituisce il reato di cui all'art. 220 l.f., punibile con la reclusione sino a diciotto mesi;

ORDINA

ai curatori di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno 14 maggio 2014 alle ore 11.00 alla presenza del Giudice Delegato, presso l'aula udienza del quarto piano del Palazzo di Giustizia di Alessandria, C.so Crimea n. 81, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

## AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

## SEGNA LA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

visto l'art. 104 legge fall.

## AMMETTE

il fallimento all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa sotto la direzione e vigilanza dei curatori per il periodo di dodici mesi dalla presente dichiarazione di fallimento.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE

(dott. Pierluigi Mela)

IL GIUDICE DELEGATO

(dott. Mirko Parentini)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Laura CAVALIERO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
Sezione Fallimenti  
Deposito in questa Cancelleria

19 DIC 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Laura CAVALIERO



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 4*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale



## CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA  
SERVIZIO 1401M - DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA

N° DETERMINAZIONE  235	<b>OGGETTO:</b> Contratto di servizio 2006/2010 per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani della Città di Alessandria (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei RSU n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni). Emissione di mandati di pagamento a favore di A.R.Al. S.p.A. di Alessandria con cessione del credito a Barclays Bank per le prestazioni rese nel periodo gennaio - giugno 2012 per complessivi euro 459.574,35=.
NUMERO PRATICA  2- Pratica N. 1401M	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E		Importo	Anno/Numero	Sub.	Bilancio	Note
S	Cap.	± Euro	Impe.	Impegno		
			Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 14 febbraio 2014



## CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA  
SERVIZIO 1401M - DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA

Det. n. 235 / Pratica N. 1401M - 2

OGGETTO: Contratto di servizio 2006/2010 per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani della Città di Alessandria (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei RSU n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni). Emissione di mandati di pagamento a favore di A.R.AL. S.p.A. di Alessandria con cessione del credito a Barclays Bank per le prestazioni rese nel periodo gennaio – giugno 2012 per complessivi euro 459.574,35=.

IL DIRETTORE

- Premesso che:

La Città di Alessandria partecipava, con una quota pari al 99,72%, al capitale sociale della società A.M.I.U. S.p.A. di Alessandria (di seguito A.M.I.U.); società costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 in data 27 settembre 2000 e che svolgeva, fra le altre, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani della Città, in forza degli artt. 10 e 11 della legge regionale del Piemonte n. 24 in data 24 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 10 marzo 2003.

Con determinazione dirigenziale n. 300/1 – 1430M in data 22 febbraio 2012 del Responsabile Unico del Procedimento pro tempore, la Città di Alessandria aveva disposto l'aggiudicazione definitiva del nuovo contratto pluriennale relativo all'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica dei rifiuti urbani, spazzamento compreso (smaltimento escluso) da effettuarsi in esclusiva nei territori dei Comuni di Alessandria (AL) e dei Comuni convenzionati (e altri servizi per il Comune di Alessandria: verde pubblico, neve, bocchette e caditoie stradali, lotta biologica integrata). Il provvedimento concluse il procedimento avviato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/284/642/1430M in data 8 novembre 2011 della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione. Aggiudicataria del servizio era risultata la società AMIU S.p.A. di Alessandria (*newco* costituita dal raggruppamento d'impresa tra A.M.I.U. e IREN Emilia S.p.A.). Il contratto di concessione del servizio, però, non è stato sottoscritto e l'affidamento non ha avuto esecuzione.

Infatti, la Sezione Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con le concatenate deliberazioni n. 279 in data 28 novembre 2011 e n. 12 in data 17 febbraio 2012, ha espresso forti dubbi sulla tipologia di procedura e sulla reale natura dell'oggetto contrattuale (*cfr.* altresì decreto di archiviazione proc. V 2012/00193 CRC in data 16 agosto 2012 della Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti, posto agli atti del procedimento). Peraltro, corre l'obbligo segnalare che l'elemento finanziario della gara (anticipazione del canone di concessione) non risulta essere mai stato previsto in occasione della delega di mandato disposta, a favore della Città di Alessandria, dall'Assemblea del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (*cfr.* deliberazione Assemblea consortile n. 20 in data 22 dicembre 2010 posta agli atti del procedimento). Fino ad oggi, pertanto, A.M.I.U. ha continuato di fatto ad essere il gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani della Città di Alessandria in forza dell'originario

affidamento e in attesa dell'operatività della nuova legge regionale del Piemonte n. 7 in data 24 maggio 2012.

Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 152/1430M – 237 in data 7 giugno 2012, è stata revocata per merito la deliberazione della precedente Giunta Comunale n. 144/1401M – 210 in data 18 maggio 2012, avente ad oggetto: *"RSU smaltimento / concessione / sollecitazione di manifestazione d'interesse"* alla luce dei patti parasociali sottoscritti in data 23 dicembre 2011, successivamente integrati in data 18 aprile 2012, da A.M.I.U. e IREN Emilia S.p.A. (di seguito IREN) aggiudicatari della procedura della gara sopra citata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 300711 – 1430M in data 22 febbraio 2012. Ai patti parasociali si sono altresì aggiunte le pattuizioni per la per la regolazione della *way out* di IREN sottoscritte dagli stessi Soggetti in data 23 dicembre 2011 e integrati in data 18 aprile 2012. Né i patti parasociali, né le pattuizioni risultano essere stati approvati, in linea amministrativa, dalla stazione appaltante Città di Alessandria, socio di maggioranza della stessa A.M.I.U., né furono oggetto di gara, sebbene avrebbero potuto in futuro incidere, anche in misura significativa, sulle condizioni giuridiche ed economiche del contratto di concessione in oggetto. Peraltro, l'approvazione della già citata legge regionale piemontese n. 7/2012 e la contemporanea dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 199 in data 20 luglio 2012) rendono indispensabile un ripensamento strategico della Città di Alessandria in materia di rifiuti solidi urbani.

Dal piano finanziario (allegato I) delle summenzionate pattuizioni per la regolazione della *way out* di IREN del 23 dicembre 2011, si evinceva che era posto a carico della *newco* AMIU il debito del canone concessorio di gara, a favore della Città di Alessandria, per 7.255.500,00= euro nel 2012 e per 7.255.500,00= euro nel 2013, in qualità di soggetto giuridico aggiudicatario. Per questo motivo, però, veniva previsto un finanziamento socio A.M.I.U. per il 2013 di 1.000.000,00 di euro rimborsabile al Socio stesso in tre rate solo a partire dal 2019. Inoltre, tutto il canone concessorio era posto a carico del capitale circolante netto fino alla sua ricostituzione positiva in conseguenza degli utili della gestione operativa. Tale fatto avrebbe comportato, per il periodo 2012 – 2018, significativi *"oneri finanziari su cassa"* che da 107.400,00= euro nel 2012 salivano fino a 496.100,00= euro del 2015 per poi ridiscendere fino a 165.600,00= euro nel 2018. Da ciò si deduce che l'onere finanziario del canone concessorio di gara era integralmente posto a carico della *newco* AMIU e, pertanto, in quota parte societaria (51%) anche ad A.M.I.U., soggetto posseduto al 99,72% dalla Città di Alessandria, quest'ultima beneficiaria dell'anticipazione del canone in questione.

Lo stesso piano finanziario prevedeva, a partire dal 2013, un *"costo riscossione TIA"* a conferma dell'intenzione parasociale di attribuire alla *newco* AMIU il servizio di riscossione, ma in aperto contrasto con quanto deliberato dalla Giunta Comunale in data 22 settembre 2010, giusta deliberazione n. 244/1430M – 614, avente ad oggetto: *"Protocollo operativo tra Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il Comune di Alessandria per il trasferimento allo stesso della gestione della tariffa rifiuti – approvazione"* che in merito alla riscossione TIA, all'art. 2, fra l'altro, recita: *"A partire dall'esercizio 2011, le competenze di cui al presente articolo passano in capo al Comune di Alessandria direttamente, ovvero tramite propria società partecipata Al.Tri. S.p.A."*.

Corre l'obbligo ricordare, altresì, che fra i documenti di gara approvati dal Responsabile Unico del Procedimento pro tempore della Città di Alessandria con determinazione dirigenziale n. 2062 in data 26 ottobre 2011 - poi trasposti nella deliberazione n. 130/284/642/1430M in data 8 novembre 2011 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *"Attività d'impulso in materia di procedura competitiva per la concessione del servizio di rifiuti solidi urbani (RSU) per questo Comune e per i Comuni convenzionati e di altri servizi per il solo Comune di Alessandria (verde pubblico, neve bocchette e caditoie stradali, lotta biologica integrata)"* – al n. 13) risultava il seguente documento: *"disamina sul personale occupato dall'attuale soggetto gestore e protocollo d'intesa del 6/12/2010 con le OO.SS. competenti"*. Il protocollo d'intesa, sottoscritto dalle principali Organizzazioni Sindacali, dal Legale Rappresentante del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dal Sindaco e dall'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate della Città di Alessandria era comprensivo di un *"allegato A – clausole di salvaguardia"* che *"... dovranno essere integralmente recepite e rispettate, pena esclusione dal procedimento, per tutta la durata dell'affidamento ..."* della gara in oggetto. Le clausole riguardano principalmente l'integrale osservanza ed applicazione del CCNL



Federambiente, l'accordo del 5 aprile 2008 e successive modifiche, integrazioni e rinnovi, il mantenimento del livello d'inquadramento professionale e della relativa anzianità parametrica (A/B), il riconoscimento dei ratei economici mensili concernenti gli scatti d'anzianità maturati presso le rispettive Società cessanti negli stessi servizi, come si evince dall'ultima busta paga dei lavoratori, la conservazione e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dei versamenti relativi alle quote mensili e di TFR, concernenti l'adesione al Fondo integrativo Previambiente, la posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente ai sensi della Legge n. 274 in data 08/08/1991, la garanzia della sede di lavoro nel territorio di Alessandria ed anche: *"... il mantenimento e l'effettivo riconoscimento delle attuali tipologie di contratti in essere (tempo indeterminato), dei trattamenti economici e normativi di miglior favore, anche derivanti da accordi aziendali vigenti in AMIU SpA, sia collettivi che individuali, ivi comprese consuetudini ed abitudini, acquisite precedentemente con la Società cessata nelle stesse attività"*.

In data 10 maggio 2012, è stato sottoscritto Verbale di esame congiunto, ai sensi dell'art. 2212 del Codice Civile, della Legge n. 428/1990 e del D. Lgs. n. 18/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i Legali Rappresentanti di A.M.I.U. e newco AMIU, nonché con le principali Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda, con il quale sono state approfondite le principali tematiche relative al trasferimento del Personale alla newco AMIU, concordando che: *"... non si determineranno conseguenze economico normative sui rapporti di lavoro dei dipendenti che verranno trasferiti alla AMIU S.p.A., la quale manterrà il CCNL, i singoli trattamenti economici e normativi, nonché l'anzianità maturata ..."*. La quantificazione dell'onere economico derivante dal rispetto delle clausole di salvaguardia poste a carico della newco AMIU S.p.A. è, in via presuntiva, il seguente:

- Fondo TFR al 31 agosto 2012 = 2.941.000,00= euro
- Debiti nei confronti degli Istituti previdenziali al 31 agosto 2012 = 1.783.000,00= euro
- Costo del personale 2011 per 197 dipendenti = 9.078.464,00= euro (da confrontare con una spesa 2008 di 8.301.184,00= euro per 212 dipendenti).

Nel frattempo, però, la crisi finanziaria della Città di Alessandria, appalesata con la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 279/2011 in data 17 novembre 2011, ha comportato gravi conseguenze a carico dell'A.M.I.U. che, con un valore della produzione annua di circa 16 milioni di euro, è sopravvissuta solo attraverso l'indebitamento con la cessione dei crediti nei confronti della Città di Alessandria (contratto stipulato, con atto pubblico in data 18/05/2011, Rep. 143006 del notaio Mariano di Alessandria, a firma del proprio legale rappresentante, dott. Valerio Renato GENNARO, in forza del quale A.M.I.U. ha ceduto indistintamente tutti i propri crediti presenti e futuri vantati nei confronti del Comune di Alessandria alla BARCLAYS BANK PLC di Londra, fino alla somma di euro 17.000.000,00= e che tale cessione è stata autorizzata dalla Giunta Comunale di Alessandria con propria deliberazione n. 103/1430M – 271 in data 18 maggio 2011), gli scoperti di conto corrente bancario, l'utilizzo del TFR, il mancato pagamento degli Istituti di previdenza ed assistenza e il blocco dei pagamenti ai Fornitori (tra i quali risultano anche le cooperative sociali). Nel 2011, inoltre, è stata approvata e realizzata una operazione di leaseback per 897.000,00= euro a valere su impianti e macchinari strategici per effettuare i servizi (autoveicoli per il trasporto rifiuti), giusta deliberazione Consiglio d'Amministrazione A.M.I.U. in data 24 gennaio 2011 (contratto di locazione finanziaria n. 0100896 in data 23/02/2011 con la Società MEDIOCREVAL S.p.A. di Sondrio). Operazioni tutte precedenti all'indizione della gara in oggetto, avvenuta l'8 novembre 2011 a cura del Consiglio Comunale della Città di Alessandria e che hanno determinato una posizione di inferiorità nella trattativa A.M.I.U. / IREN per la stipula dei patti parasociali.

Alla luce della situazione di grave crisi di liquidità di A.M.I.U. e della Città di Alessandria (poi sfociata nelle successive deliberazioni n. 12/2012 del 19 gennaio 2012 e n. 260/2012 del 12 giugno 2012 della stessa Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, nonché della risolutiva dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/182/278 in data 12 luglio 2012), la Giunta Comunale, con deliberazione n. 242/1430M – 386 in data 13 settembre 2012, avente ad oggetto: *"Atto di indirizzo politico – amministrativo in materia di crisi finanziaria della Società partecipata A.M.I.U. S.p.A. di Alessandria ai sensi dell'art. 107, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Individuazione delle linee guida per la strategia di risanamento e ricognizione delle concessioni di credito aperte"*, Determinazione Dirigenziale del 14 febbraio 2014 n. 235

ha, fra l'altro, approvato ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato e per le motivazioni espresse in premessa dell'atto stesso, le seguenti linee guida che costituiscono indirizzo politico – amministrativo per i Dirigenti della Città di Alessandria:

- Annullamento del procedimento amministrativo di gara concluso con la citata determinazione dirigenziale n. 300/2012 di aggiudicazione definitiva della gara stessa;
- Predisposizione di nuova proposta di affidamento del servizio da presentare all'Assemblea dei Comuni del Consorzio Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani in linea con l'applicazione della nuova e citata legge regionale piemontese n. 7/2012;
- Approvazione di specifico accordo integrativo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'annullamento dei patti parasociali A.M.I.U. / IREN e rilascio, da parte di quest'ultima Società delle quote azionarie della *newco* AMIU al valore nominale versato;
- Avvio di una fase di relazioni sindacali per la definizione e l'approvazione di un piano industriale di ristrutturazione del servizio pubblico, ora gestito da A.M.I.U. e finalizzato all'aumento della produttività, nonché alla riduzione dei costi a carico dell'Utenza finale TIA;
- Trasferimento del complesso aziendale A.M.I.U. alla *newco* AMIU a totale capitale pubblico per la predisposizione di Soggetto idoneo a partecipare alla nuova gara proposta;
- Produzione in economia, con effetto immediato, del servizio di igiene urbana ed ambientale escluso dalla disciplina di cui alla citata legge regionale piemontese n. 24/2002;
- Approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Alessandria, degli atti relativi al nuovo assetto istituzionale del servizio e di propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

A seguito delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale, il nuovo responsabile Unico del procedimento, nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 in data 11 settembre 2012, ha proceduto all'istruttoria relativa alla sottoscrizione dell'accordo integrativo del provvedimento che si è concluso con l'atto regolarmente sottoscritto in data 29 ottobre 2012 (prot. n. 68172/2012 in data 15 novembre 2012) da parte della Città di Alessandria, di IREN, di A.M.I.U. e di *newco* AMIU. L'accordo stabilisce quanto segue:

1. Le Parti concordano e accettano l'annullamento amministrativo di tutti gli atti relativi alla gara aggiudicata in via definitiva ad AMIU con determinazione dirigenziale n. 300/11 – 1430M in data 22 febbraio 2012 del Responsabile Unico pro tempore del Procedimento con rinuncia presente e futura, da parte di IREN, AMIU e A.M.I.U. a qualsivoglia pretesa economica e giuridica nei confronti reciproci e della Città di Alessandria.
2. La Città di Alessandria si impegna a non avere nulla a pretendere nei confronti di IREN in relazione a pregressi impegni assunti con la partecipazione alla gara in oggetto e/o con l'aggiudicazione della stessa e/o con la partecipazione ad AMIU, IREN assume da parte sua, l'obbligo a non impegnare AMIU, né direttamente, né tramite i propri Amministratori, dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. Le Parti accettano la risoluzione anticipata consensuale di tutti i patti parasociali tra IREN e A.M.I.U. in merito ad AMIU.
4. IREN acconsente alla cessione delle azioni AMIU possedute, al valore nominale versato delle stesse a favore della Città di Alessandria o ad altro Soggetto giuridico indicato dalla stessa Città, previo impegno di AMIU ad eliminare qualsiasi richiamo ad IREN nell'uso del logo / marchio societario ed in ogni documento societario.
5. Le Parti sono consapevoli che l'efficacia giuridica del presente accordo resta subordinata alla preventiva approvazione del provvedimento amministrativo finale di competenza del Consiglio Comunale della Città di Alessandria.

Il nuovo soggetto giuridico AMIU S.p.A. – una volta acquisito in mano pubblica il 100% del capitale sociale – poteva, a tutti gli effetti, considerarsi società "*in house providing*" ai sensi

delle normative nazionali e comunitarie in materia. Infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141/288/727/1430M in data 2 ottobre 2008, successivamente modificata con deliberazione n. 51/49/138/1430M in data 15 marzo 2010, la Città di Alessandria, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, ha operato la generale ricognizione delle partecipazioni finanziarie possedute, distinguendo i Soggetti che svolgono attività volte ad assicurare servizi pubblici, dai soggetti che svolgono attività strumentali. Le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (svolti da A.M.I.U.) sono stati ricompresi tra le prime e pertanto, per esse sovviene la norma citata che consentiva la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Peraltro, in materia di servizi pubblici locali, la già richiamata dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 199 in data 20 luglio 2012) rendeva possibile un nuovo percorso che confermasse, nel breve periodo, l'affidamento *in house* a società interamente pubblica del servizio pubblico locale, richiamando in vita il contratto 2006/2010 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e fino alla data di operatività del nuovo assetto istituzionale regionale di settore di cui alla legge regionale del Piemonte n. 7 in data 24 maggio 2012.

In merito, poi, ai servizi di igiene urbana ed ambientale esclusi dalla disciplina di cui alla citata legge regionale piemontese n. 24/2002 (verde pubblico, neve, bocchette e caditoie stradali) affidati ad A.M.I.U. con determinazione dirigenziale n. 2764/13 – N0100 in data 11 ottobre 2005, ma con contratto scaduto alla data del 31/12/2008 (ovvero alla successiva del 31/12/2009 se si vuole intendere correttamente il rinnovo annuale di cui all'art. 16 dello stesso testo contrattuale), appare indispensabile operare al fine di ottenere risparmi significativi della spesa finanziaria a carico della Città di Alessandria, ai sensi delle disposizioni sancite dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine risulta utile ed opportuno un'azione che permetta di riprendere in capo alle competenti Direzioni Comunali il coordinamento ed il controllo della spesa.

In data 1 ottobre 2012, il Responsabile Unico del Procedimento ebbe modo di illustrare al Direttore Generale del Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani le linee guida del procedimento in atto (giusta comunicazione di verbale prot. n. 3636 in data 24/10/2012).

La Giunta comunale, con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 312/1430M – 512 in data 20 novembre 2012, ha richiesto all'Organo assembleare di approvare le linee guida summenzionate che consentano di progettare un cambiamento radicale del settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani. Negli ultimi mesi, la sostenibilità della gestione aziendale di A.M.I.U. S.p.A. ha dovuto essere garantita attraverso provvedimenti *extra ordinem* per consentire il pagamento delle competenze stipendiali (cfr. ordinanza sindacale n. 629 in data 29 agosto 2012) e della fornitura di carburanti per autotrazione (cfr. ordinanza sindacale n. 783 in data 30 ottobre 2012). A seguito del tavolo tecnico istituzionale svoltosi in data 14 novembre 2012, alla presenza dei Responsabili locali di INPS e INAIL e con il coordinamento del Prefetto di Alessandria, dott.ssa Romilda TAFURI e al fine di sostenere l'attuale fase di transizione verso il nuovo assetto societario (come sopra tracciato dai provvedimenti dell'Amministrazione comunale), è emersa la possibilità di attivare le norme di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali norme prevedono l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore dell'appalto pubblico. La fattispecie astratta può adattarsi al caso concreto e consentire il pagamento diretto delle spettanze retributive e contributive del personale dipendente di A.M.I.U. S.p.A. per il mese di novembre 2012 (e saldo spettanze ottobre 2012).

Con lettera raccomandata A.R. prot. n. 4905/2012 in data 15 novembre 2012, questa Direzione Economico Finanziaria ha comunicato ad A.M.I.U. S.p.A. l'intendimento di procedere ad un intervento sostitutivo nella direzione summenzionata. Il Legale Rappresentante di A.M.I.U. S.p.A., con lettera prot. n. 7968/2012 in data 20 novembre 2012, ha comunicato l'impossibilità di pagamento delle competenze contributive e retributive dei mesi di ottobre 2012 (saldo) e di novembre 2012. Si ritiene, pertanto, di procedere all'intervento sostitutivo per le retribuzioni del mese di novembre 2012 (e saldo mese di ottobre 2012) e le contribuzioni del mese di novembre 2012, detraendo il relativo importo dalle somme dovute ad

A.M.I.U. S.p.A., a valere sul contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 2006/2010 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e con riferimento alla liquidazione n. 2018/2012 (fatture n. 681 in data 31/05/2012 e n. 864 in data 30/06/2012).

Con determinazione dirigenziale n. 1776/7 – 1401M in data 26 novembre 2012, è stato, pertanto, disposto di attivare, per le motivazioni indicate in premessa dell'atto e ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni l'intervento sostitutivo a carico di A.M.I.U. S.p.A. di Alessandria, per il pagamento delle spettanze retributive (mese di novembre 2012 e saldo ottobre 2012) e contributive (mese di novembre 2012) del Personale dipendente della stessa Società appaltatrice, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dalla Città di Alessandria, a valere sul contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 2006/2010 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni). Con successive determinazioni dirigenziali n. 1885/1401M – 8 in data 19 dicembre 2012 e n. 88/1401M – 1 in data 25 gennaio 2013, l'intervento sostitutivo è stato ripetuto per i mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013.

Contemporaneamente, nella seduta in data 14 dicembre 2012 (Verbale n. 13), il Consiglio d'Amministrazione di A.M.I.U. S.p.A. ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2485 del Codice Civile, il verificarsi della causa di scioglimento della Società per la perdita dell'intero capitale sociale, dando mandato al Legale Rappresentante di procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del Codice Civile. La Società A.M.I.U. S.p.A. è stata posta definitivamente in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, avvenuta in data 14 gennaio 2013 (giusto Verbale Rep. 146056; Raccolta n. 23457 del Notaio L. Mariano di Alessandria).

Con deliberazione n. 18 in data 21 dicembre 2012, avente ad oggetto: *"Prosecuzione contratti di servizio con AMIU SPA e AMV SRL fino all'entrata in vigore della Conferenza d'Ambito"*, il Consorzio Alessandrino di Bacino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ha disposto di prorogare il contratto il oggetto fino al 31 dicembre 2013 o all'entrata in vigore della Conferenza d'Ambito di cui alla legge regionale del Piemonte n. 7/2012.

Nel frattempo, ha dispiegato la sua efficacia la nuova norma di cui al D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto *decreto crescita 2.0*); la norma, modificando l'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 7 in data 31 gennaio 2013 ha fornito le proprie osservazioni in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 312/1430M – 512 in data 20 novembre 2012 e il Consorzio Alessandrino di Bacino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, con lettera prot. n. 312 in data 06/02/2013, ha comunicato, fra l'altro e in forza del summenzionato disposto di Legge, di non poter effettuare nuovi affidamenti di servizi pubblici locali.

Di fronte alla nuova situazione venutasi a creare e alla concreta ipotesi di interruzione del servizio pubblico in conseguenza della procedura in atto di scioglimento di A.M.I.U. S.p.A., il Sindaco di Alessandria, con lettera raccomandata A.R. prot. n. 8194 in data 4 febbraio 2013, informava i Soggetti interessati, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Alessandria, della gravità della situazione e, fra l'altro, invitava il Consorzio Alessandrino " ... a porre in essere ogni possibile e legittimo atto per evitare interruzioni delle attività connesse alla filiera dei rifiuti, anche attraverso partite compensative a valere sul piano finanziario 2013, fermo restando il saldo invariato interamente coperto dal gettito TARES e la rendicontazione in sede di chiusura d'anno ... ". Il Prefetto di Alessandria, dott.ssa Romilda TAFURI, convocava nuovo tavolo di crisi che in data 28 febbraio 2013 ha concordato a verbale quanto segue: *"Il Prefetto introduce l'incontro rappresentando l'esigenza evidenziata dal Sindaco del Comune di Alessandria, di dover reperire una soluzione volta ad assicurare la continuità del servizio di raccolta rifiuti in atto affidato alla gestione di tre Commissari liquidatori (nominati a seguito*

dello scioglimento dell'AMIU), i quali hanno delineato la prospettiva di dover cessare l'attività aziendale e di interrompere il servizio pubblico essenziale di spazzamento e raccolta rifiuti. L'Assessore al Bilancio del Comune nel prospettare la necessità che le prestazioni non subiscano soluzione di continuità propone che, nelle more dell'affidamento dell'appalto ad un soggetto terzo, a seguito dell'espletamento di apposita gara da parte del Consorzio di bacino, la gestione del servizio stesso possa essere assicurata dall'organo di liquidazione. In tal senso, al fine di garantire le condizioni per la prosecuzione dell'attività da parte dei liquidatori, l'Assessore assicura, per un periodo di tre mesi, la copertura dei costi di gestione. Il Presidente dell'Organo di liquidazione, nell'evidenziare che ai sensi dell'art. 2489 del codice civile, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società al fine di preservarne il patrimonio sociale a tutela delle posizioni creditorie, manifesta disponibilità alla prosecuzione dell'attività aziendale, a condizione che le parti presenti al tavolo convergano sulla necessità che non sia data soluzione di continuità ad un servizio pubblico essenziale.

Il Sindaco del Capoluogo, nel manifestare uno stato di viva preoccupazione legato alle possibili conseguenze di ordine sociale ed ambientale che potrebbero discendere dall'interruzione del servizio, ribadisce la proposta operativa formulata dall'Assessore al Bilancio.

In attesa della definizione di una gara di appalto da espletare in breve tempo ricorrendo alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006), in costanza dei presupposti dell'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, il predetto Sindaco evidenzia ancora che dovrà essere assicurata la continuità del servizio da parte di liquidatori.

Il Prefetto, nell'esprimere analoga preoccupazione, si sofferma sulla necessità, nella situazione in argomento, di non pregiudicare la situazione patrimoniale dell'azienda, circostanza, questa, che viene garantita dall'impegno assunto dall'Amministrazione come sopra delineato.

Il Prefetto evidenzia, inoltre, i compiti assegnati ai liquidatori, come da verbale dell'assemblea straordinaria dell'Amiu, in data 14 gennaio 2013.

In considerazione dell'impraticabilità della soluzione New.Co. (convenienti offerte per l'acquisto dei beni sociali), si conviene – a seguito di ampi approfondimenti – che i compiti assegnati ai liquidatori, inerenti l'esercizio provvisorio dell'Azienda, debbano proseguire nel tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo soggetto, al fine di garantire il servizio di pubblica utilità.

Alla luce di quanto sopra delineato, il Presidente del Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi, manifesta ampia disponibilità ad attivare, nel più breve tempo possibile, le predette procedure di gara, nelle more di costituzione dell'Ato.

L'incontro si conclude con l'intesa di tutte le parti presenti al tavolo di avviare, da subito, il percorso convenuto".

Il Responsabile Unico del Procedimento, con lettera raccomandata A.R. prot. n. 15950 in data 12 marzo 2013 ha comunicato a tutti i Soggetti firmatari dell'Accordo integrativo del provvedimento summenzionato, i contenuti del Verbale in data 28 febbraio 2013 sopra riportato, proponendo i seguenti emendamenti allo stesso atto:

- a. Conferma dei punti sub 1, 2, 3 e 5;
- b. Sostituzione del punto sub 4 dal seguente: "le parti concordano sullo scioglimento della società AMIU S.p.A. new.co".

Contemporaneamente, in data 12 marzo 2013, prot. n. 287, il Direttore Generale di A.R.Al. S.p.A. ha comunicato che, " ... facendo seguito a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 05/03/2013 in merito alla ratifica di quanto deciso da questo C.d.A. per garantire il servizio minimo dell'AMIU SpA e il prosieguo dello stesso per almeno tre mesi (marzo, aprile e maggio) ... ", il totale generale presunto per garantire il minimo servizio dell'Azienda AMIU sino a tutto maggio 2013 a carico della Società scrivente ammonta ad euro 737.301,00=. In data 13 marzo 2013, l'Organismo di liquidazione di A.M.I.U. S.p.A. ha comunicato il fabbisogno complessivo richiesto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2013, per garantire l'operatività del percorso istituzionale condiviso e sottoscritto in data 28 febbraio 2013, pari a complessivi euro 3.834.367,00=.

La Direzione Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema ICT, con determinazione dirigenziale n. 513/2 – 1401M in data 18 marzo 2013, ha – fra l'altro – attivato, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, il quarto intervento sostitutivo a carico di A.M.I.U.

S.p.A. di Alessandria, per il pagamento delle spettanze retributive e contributive (mesi di marzo, aprile e maggio 2013) del Personale dipendente della stessa Società appaltatrice, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dalla Città di Alessandria, a valere sul contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 2006/2010 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e con riferimento alle liquidazioni relative alle fatturazioni 2012 e 2013.

Con determinazione dirigenziale n. 578/3 – 1401M in data 28 marzo 2013, la Direzione Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema ICT ha proceduto ad un trasferimento di flusso finanziario a favore di A.R.AL. S.p.A. a valere sulle prestazioni di servizio effettuate dal Soggetto a favore della Città di Alessandria durante l'esercizio 2012. Al riguardo, si è sopperito grazie alla somma erogata dallo Stato (Ministero dell'Interno) a valere sull'anticipazione di cui al fondo di rotazione per gli Enti Locali in difficoltà (art. 3, comma 5 ter del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213) che ha permesso il trasferimento della somma di euro 701.193,95=.

Con deliberazione in data 30 aprile 2013, l'Assemblea del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ha approvato il conto consuntivo 2012 del servizio reso agli Associati.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/69/108/1430M in data 6 maggio 2013, la Città di Alessandria ha approvato:

- La presa d'atto, per le motivazioni in premessa indicate e in conseguenza della decisione del Consiglio d'Amministrazione della Società A.M.I.U. S.p.A. di Alessandria del 14 dicembre 2012 (Verbale n. 13) presa ai sensi dell'art. 2485 del Codice Civile, dello stato di liquidazione della Società medesima;
- L'approvazione, per le motivazioni in premessa indicate e in conseguenza della grave crisi finanziaria della Società A.M.I.U. per Azioni di Alessandria, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, del percorso istituzionale condiviso e sottoscritto in data 28 febbraio 2013, in sede di riunione di crisi presieduta dal Prefetto di Alessandria e integralmente riportato alle premesse del presente atto;
- L'approvazione, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo integrativo del provvedimento prot. n. 68172/2012 in data 15 novembre 2012, a firma dei Legali Rappresentanti di IREN, A.M.I.U. e AMIU, nonché del Responsabile Unico del Procedimento della Città di Alessandria, posto agli atti del procedimento, come emendato al punto sub 4 in conseguenza dell'approvazione del percorso istituzionale del 28 febbraio 2013 di cui al punto precedente;
- L'annullamento, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, della deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 130/284/642/1430M in data 8 novembre 2011, avente ad oggetto: *"Attività di impulso in materia di procedura competitiva per la concessione del servizio di rifiuti solidi urbani (RSU) per questo Comune e per i Comuni convenzionati e di altri servizi per il solo Comune di Alessandria (verde pubblico, neve, bocchette e caditoie stradali, lotta biologica integrata)"*, rendendo inefficaci tutti gli atti amministrativi prodromici e consequenziali alla stessa;
- Il mandato al Consorzio Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani di verificare la possibilità di trasferire la titolarità del contratto 2006/2010 per il servizio in oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo con deliberazione n. 18 in data 21 dicembre 2012) secondo quanto sottoscritto e alle condizioni stabilite con Verbale di incontro del 22 aprile 2013 riportato in premessa.

Il tavolo di crisi rispondeva con nuovo Verbale della seduta in data 20 maggio 2013 che recita:

*"Il Prefetto avvia l'incontro richiamando l'attenzione dei presenti sulla nota trasmessa dal Collegio dei liquidatori di AMIU S.p.A. con la quale è stata evidenziata la scadenza, ormai*

*prossima (30 maggio p.v.) delle intese raggiunte nel corso della riunione svoltasi presso questa sede il 28 febbraio u.s.*

*Al riguardo il Sindaco evidenzia l'impegno assunto dall'Amministrazione a sostenere per un periodo di tre mesi, i costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di AMIU S.p.A. in liquidazione.*

*Nel predetto periodo, nelle more della costituzione degli ATO (e della conseguente indizione del bando di gara europea per il conferimento dell'appalto), il Sindaco aveva prospettato la possibilità di espletare un'apposita procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006.*

*A seguito di una successiva riunione, svoltasi in data 22 aprile, sempre presso questa sede, in presenza delle parti sindacali, il Sindaco aveva poi proposto, in sostituzione del piano di affidamento temporaneo del servizio ad una ditta privata, il passaggio dei 192 dipendenti di AMIU S.p.A. ad ARAL, attraverso il ricorso allo strumento giuridico del distacco funzionale.*

*Nel corso dell'odierno incontro, il Sindaco comunicava che a seguito di opportuni approfondimenti, verificata la non percorribilità giuridica del distacco funzionale è stata valutata con favore un'altra soluzione che prevederebbe il passaggio dei dipendenti da AMIU S.p.A. ad ARAL (altra società con capitale pubblico).*

*Detta ipotesi, che consentirebbe di mantenere un profilo pubblico nella gestione di un servizio essenziale quale quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, prevederebbe l'attivazione della procedura del licenziamento dei lavoratori da parte di AMIU S.p.A. e la conseguente riassunzione degli stessi da parte di ARAL.*

*Rimarrebbe impregiudicata la gara europea per l'affidamento del servizio da parte del costituendo ATO.*

*Di tanto, soggiunge il Sindaco, ne è stata data notizia anche alle parti sindacali che hanno espresso favorevole avviso in ordine alla fattibilità di tale operazione.*

*Il Vicepresidente di ARAL, nel precisare il proprio favorevole avviso in ordine alla soluzione prospettata, sottolinea la necessità che l'operazione non esponga i Comuni facenti capo alla società al rischio di un aumento dei costi per il servizio reso e che, anzi, detta determinazione possa consentire economie di gestione.*

*Conclusivamente, attesa l'esigenza di garantire continuità al servizio essenziale di raccolta dei rifiuti, i rappresentanti delle Amministrazioni interessate al perfezionamento dell'operazione convergono sulla necessità che lo stesso Comune di Alessandria prosegua nell'attività di erogazione, a favore del Collegio dei liquidatori di AMIU S.p.A. delle risorse necessarie per la copertura dei costi di gestione relativi al servizio, fino alla data del passaggio ad ARAL dei dipendenti della predetta società.*

*Procedura questa che dovrà essere comunque ultimata entro il prossimo 25 giugno, data in cui è prevista l'udienza che potrebbe definire l'esito dell'istanza di fallimento di AMIU S.p.A.*

*Il Prefetto, convenendo sulla necessità di garantire la continuità del servizio di raccolta rifiuti, prende atto di quanto rappresentato dalle parti rimettendo i necessari approfondimenti in ordine alla legittimità delle iniziative prospettate alle valutazioni giuridiche delle Amministrazioni Pubbliche competenti al perfezionamento delle procedure in argomento".*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/139/221/1401M in data 6 giugno 2013, la Città di Alessandria ha disposto:*

- La presa d'atto della presentazione d'istanza fallimentare effettuata dall'Organo di Liquidazione di A.M.I.U. S.p.A. ai sensi dell'art. 6, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La conferma del mandato, disposto con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 / 69 / 108 / 1430M in data 6 maggio 2013, al Consorzio Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani di verificare la possibilità di trasferire la titolarità del contratto 2006/2010 per il servizio in oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo con deliberazione n. 18 in data 21 dicembre 2012) secondo quanto sottoscritto e alle condizioni stabilite con Verbale di incontro del 22 aprile 2013 riportato in premessa;
- L'approvazione, quale conseguenza necessaria della situazione di crisi in atto, per le motivazioni in premessa indicate e in forza dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, delle modifiche statutarie della Società A.R.AI. per

Azioni di Alessandria, partecipata del Comune di Alessandria, che si allegano, quali parti integranti e sostanziali, al presente provvedimento.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 162/250 – 1401M in data 19 giugno 2013, l'Amministrazione della Città di Alessandria ha dato atto, per le motivazioni indicate in premessa all'atto stesso, che, " ... al fine di garantire il necessario ed indispensabili livello di flusso finanziario a favore della filiera dei rifiuti e in particolare della Società per Azioni A.R.AL. di Alessandria, intende confermare l'impegno dell'Amministrazione di procedere al trasferimento immediato di tutte le somme d'entrata relative al gettito TARES 2013, secondo quanto stabilito dal piano finanziario 2013 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani in corso di approvazione e con particolare riferimento alle partite compensative a valere sul piano finanziario summenzionato, fermo restando il saldo invariato interamente coperto dal gettito TARES e la rendicontazione in sede di chiusura d'anno".

Con conseguente determinazione dirigenziale n. 1076/61 – 1401M in data 20 giugno 2013, la Direzione Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema ICT ha preso atto dell'indirizzo politico – amministrativo di cui alla summenzionata deliberazione di Giunta Comunale del 19 giugno 2013 ed ha provveduto ad effettuare gli accertamenti e gli impegni contabili di competenza 2013 a valere sulla cosiddetta "filiera dei rifiuti". In forza di tali atti (deliberazione di Giunta e determinazione dirigenziale), sono stati emessi i mandati di pagamento n. 3677 in data 24 giugno 2013 di 750.000,00= euro e n. 4229 in data 4 luglio 2013 di 767.848,37= euro a favore di A.R.AL. S.p.A., a titolo d'acconto per le prestazioni rese nel periodo gennaio – aprile 2013.

Con determinazione dirigenziale n. 1064/59 – 1401/M in data 20 giugno 2013, è stato, fra l'altro, disposto, per le motivazioni indicate in premessa all'atto stesso e ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, il quinto intervento sostitutivo a carico di A.M.I.U. S.p.A. di Alessandria, per il pagamento delle spettanze retributive e contributive (mese di giugno 2013) del Personale dipendente della stessa Società appaltatrice, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dalla Città di Alessandria, a valere sul contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 2006/2010 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e con riferimento alle liquidazioni relative alle fatturazioni 2012 e 2013.

In data 8 luglio 2013, l'Assemblea ordinaria dei Soci di A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione ha approvato il bilancio d'esercizio 2012 che chiude con una perdita d'esercizio di 9.223.954,00= euro e con debiti per complessivi euro 38.400.624,00=.

Nel frattempo, la Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Alessandria, con decreto n. 77/2013 sempre in data 8 luglio 2013, ha, fra l'altro, rigettato l'istanza fallimentare presentata dal Collegio dei Liquidatori di A.M.I.U. S.p.A. per le motivazioni addotte nel provvedimento stesso. Con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Finanziari, patrimonio e Sistema ICT n. 1212/66 – 1401M in data 16 luglio 2013 è stato attivato, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intervento sostitutivo a carico di A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione di Alessandria, per il pagamento delle spettanze retributive e contributive (mese di luglio 2013) del Personale dipendente della stessa Società appaltatrice, detraendo il relativo importo, pari a 1.524.680,00= euro, dalle somme dovute dalla Città di Alessandria, a valere sul contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 2006/2010 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Consorzio n. 18 in data 16 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e con riferimento alle liquidazioni relative alle fatturazioni 2013.

In data 16 luglio 2013, le maestranze dell'azienda A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione hanno interrotto proditoriamente l'effettuazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti in conseguenza del mancato pagamento, da parte dell'Amministrazione aziendale, della quattordicesima mensilità prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Con lettera prot. n. 4189/2013 in data 16 luglio 2013, la Segreteria Amministrativa di A.M.I.U. S.p.A. comunicava di garantire i servizi minimi essenziali come previsti dalla normativa vigente Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000, allegando comunicato stampa senza data a firma delle Segreterie Provinciali FPCGIL – FITCISL – UILT – FIADEL di giustificazione del blocco in forma spontanea dei servizi aziendali. L'Amministrazione comunale, dopo aver



segnalato al Prefetto di Alessandria (con lettera prot. n. 41340/2013 in data 16 luglio 2013) la necessità di un intervento straordinario teso ad evitare il rischio di una emergenza igienico sanitaria, è intervenuta in data 17 luglio 2013 incontrando le Organizzazioni Sindacali e le maestranze aziendali in blocco spontaneo.

Nell'ambito di tali incontri, l'Assessore al Lavoro, prof.ssa Maria Enrica BARRERA ha formulato la seguente proposta d'impegno:

*"Premesso che il Comune di Alessandria ha in data 16 luglio 2013 con determina n. 1212, trasferito ad AMIU S.p.A. la cifra di 1.291.400 euro per far fronte agli stipendi di luglio, comprensivi dei rimborsi 730, del pagamento degli istituti previdenziali e contributivi, nulla osta per i liquidatori, avendo l'azienda la liquidità necessaria, provvedere al pagamento dello stipendio il prossimo 22 luglio in termini anticipati.*

*Per quanto riguarda la quattordicesima, l'Amministrazione sa bene che essendo un istituto previsto dal CCNL non può essere sospesa o dilazionata, tuttavia confida nella comprensione, più volte richiamata, come disponibilità ad attuare forme di solidarietà tra gli stessi lavoratori nel considerare anche, a fronte del ritardo con cui viene comunicata, la possibilità di percepirla in modo rateizzato a partire dal 1 agosto per un importo pari a 500 euro pro capite. La restante quota verrà pagata in due rate, rispettivamente a settembre e ad ottobre, con eventuale impegno di corrisponderla anche in un'unica soluzione, in modo anticipato, qualora la situazione di cassa lo permettesse.*

*Inoltre, a fronte di un anticipato passaggio in ARAL, rispetto alle mensilità sopra citate, si provvederà al saldo immediato della restante quattordicesima.*

*Tutto ciò è condizionato dall'immediato ripristino del servizio per garantire alla città livelli di efficienza necessari a far comprendere il lavoro particolarmente gravoso svolto dagli operatori che, tra l'altro, non dispongono di tutti i mezzi sufficienti, essendo parte di essi pignorati.*

*L'Amministrazione, in questa sede, sollecita pertanto le maestranze dell'azienda ad impegnarsi a svolgere il proprio lavoro con tutti gli sforzi del caso nei confronti dell'utenza per riportare la città a un miglior livello di decoro che gioverebbe agli alessandrini all'azienda stessa".*

Dopo l'esame della proposta ed il conseguente dibattito, la stessa è stata votata favorevolmente da 43 lavoratori su 50. I turni successivi di servizio si sono svolti regolarmente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 201/1401M - 308 in data 23 luglio 2013, l'Amministrazione ha, fra l'altro, disposto l'approvazione della proposta d'impegno in data 17 luglio 2013, da parte dell'Amministrazione stessa, in ordine al blocco in forma spontanea operato in data 16 luglio 2013 dalle maestranze dell'Azienda A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione e con la quale si ordina alla Direzione Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema ICT di includere, nell'ambito del sesto intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui alla determinazione dirigenziale n. 1212/66 - 1401M in data 16 luglio 2013, anche le competenze della quattordicesima mensilità del Personale dipendente del Soggetto partecipato secondo le modalità di cui alla proposta stessa;

Nel frattempo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/180/1430M in data 18 luglio 2013 è stato definitivamente approvato il piano finanziario TIA / TARES 2013 - 2015 del Consorzio Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Con determinazione dirigenziale n. 1240/67 - 1401M in data 23 luglio 2013 si è proceduto in forza del Piano Finanziario 2013 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato dal Consiglio Comunale della Città di Alessandria con deliberazione n. 90/180/1430M in data 18 luglio 2013), al trasferimento di flussi finanziari a favore di A.R.AL. S.p.A., a valere sulle prestazioni di servizio effettuate dal Soggetto a favore della Città di Alessandria e per il periodo gennaio - luglio 2013.

Poiché l'assemblea ordinaria di A.R.AL. S.p.A. è stata convocata per il 5 agosto 2013, con all'ordine del giorno l'assunzione del contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, si è reso indispensabile procedere con il settimo intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in ordine alle competenze stipendiali e contributive del mese di agosto 2013 a favore dei Dipendenti di A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione. Con comunicazione di posta elettronica in data 25 luglio 2013, l'amministrazione di A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione ha comunicato il fabbisogno di cassa per il mese di agosto 2013 e relativo all'intervento sostitutivo in oggetto pari a 785.400,00= euro. Il settimo intervento sostitutivo è stato approvato in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. 1273/68 - 1401M in data 26 luglio 2013.

Purtroppo, l'assemblea ordinaria di A.R.AL. S.p.A. del 5 agosto 2013 non ha deliberato in merito all'assunzione del contratto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani a causa della indisponibilità al voto favorevole degli altri Soci e, pertanto, si è reso necessario proseguire con l'ottavo intervento sostitutivo per i mesi di settembre e ottobre 2013, giusta determinazione dirigenziale n. 1430/78 – 1401M in data 12 settembre 2013.

La mancata deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria summenzionata, ha avuto anche – come conseguenza – le dimissioni dell'intero Organo di Liquidazione che, nel frattempo, aveva avuto modo di procedere al ricorso in appello avverso l'ordinanza di rigetto, in primo grado di giudizio, dell'istanza fallimentare. La sentenza di secondo grado è attesa per l'ultima decade del mese di novembre 2013. Si è reso, quindi, necessario proseguire con il nono intervento sostitutivo per i mesi di novembre e dicembre 2013, giusta determinazione dirigenziale n. 1658/90 – 1401M in data 23 ottobre 2013.

Parimenti, in considerazione della grave situazione ancora in atto e della necessità di garantire il corretto svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si è reso indispensabile procedere, con determinazione dirigenziale n. 1663/92 – 1401M in data 24 ottobre 2013, al trasferimento di flussi finanziari a favore di A.R.AL. S.p.A., anche a valere sulle prestazioni di servizio effettuate dal Soggetto a favore della Città di Alessandria e per il periodo agosto - dicembre 2013, previo atto di liquidazione di volta in volta approvato.

Con decreto della Corte d'Appello di Torino (I Sezione Civile), depositato in data 26 novembre 2013, il Giudice di secondo grado ha accolto l'istanza di A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione per il fallimento in proprio e ha rimesso gli atti al Tribunale Civile di Alessandria per la dichiarazione medesima.

Il Tribunale Civile di Alessandria – Sezione Fallimenti, con sentenza n. 83/2013 in data 19 dicembre 2013 ha dichiarato il fallimento di A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione ed ha ammesso l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa sotto la direzione e la vigilanza dei Curatori per il periodo di dodici mesi dalla data di fallimento.

Con lettera prot. n. 9957/2014 in data 14 febbraio 2014, il Sindaco di Alessandria, Prof.ssa Maria Rita Rossa ha scritto a Barclays Bank quanto segue:

*“La situazione di dissesto finanziario del Comune di Alessandria (socio di maggioranza e cliente di A.R.AL. S.p.A.) ha contribuito a rendere difficile un percorso di risanamento aziendale e di riequilibrio finanziario dei flussi societari.*

*Questa Amministrazione ha, però, intrapreso un'azione amministrativa volta a confermare il rilievo fondamentale e strategico di A.R.AL. S.p.A. e il 12 febbraio 2014 è giunta la notizia che la Commissione Nazionale per la Finanza e la Stabilità degli Enti Locali ha espresso parere favorevole all'unanimità con riferimento ai bilanci comunali di previsione 2012 e 2013.*

*Ciò consente di procedere a realizzare il progetto di riunire la filiera dei rifiuti acquisendo, in A.R.AL. S.p.A., l'azienda di raccolta e trasporto (AMIU ora in fallimento) e di liquidare, almeno in parte, i creditori fallimentari di quest'ultimo Soggetto.*

*Per questo motivo, A.R.AL. S.p.A. sta predisponendo un nuovo piano industriale dal quale sarà possibile evincere l'equilibrio economico finanziario del prossimo triennio anche a garanzia del ristoro totale della situazione debitoria nei confronti di Barclays Bank.*

*Tale piano industriale sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro la prima metà del mese di marzo c.a. e si confida che l'integrazione della filiera dei rifiuti avvenga entro il 30 giugno 2014.*

*Allo stato dell'arte, si ritiene che solo tale progetto possa davvero garantire il pieno soddisfacimento dell'esposizione debitoria di A.R.AL. S.p.A., atteso che la procedura di dissesto finanziario di questo Ente ha sottoposto il pagamento delle fatture attive A.R.AL. cedute e precedenti all'esercizio 2012 ad una procedura complessa, sottratta alla gestione di questa Amministrazione, con incerti importi e tempi di realizzazione.*

*Nel corso dei prossimi giorni, si procederà a ridurre l'esposizione debitoria col pagamento, almeno in parte, delle fatture cedute e relative ai primi mesi dell'anno 2012.*

*Tutto ciò premesso, si ritiene poter insistere sulla bontà delle nuove prospettive in corso di realizzazione che, nell'arco dei prossimi 60 giorni, troveranno compimento.*

*Cordiali saluti.*

*Prof.ssa Maria Rita ROSSA  
(Sindaco di Alessandria)”*

Al fine di corrispondere legittimamente a quanto dichiarato e proposto dall'Amministrazione Comunale, risulta necessario procedere alla emissione di nuovo e specifico mandato di pagamento per complessivi euro 459.574,35= e a valere sulla

liquidazione n. 2726/2012 che, in un primo acconto, aveva già visto una precedente emissione di mandato n. 6759 in data 29 dicembre 2013 per euro 368.698,90=. Infatti, l'atto di liquidazione in questione si riferisce alle ultime fatture A.R.Al. S.p.A. a carico della Città di Alessandria per prestazioni relative ai primi mesi dell'anno 2012 e che il Direttore Economico Finanziario pro tempore aveva autorizzato alla cessione pro solvendo a favore di Barclays Bank.

- Tutto ciò premesso;
- Visti gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Letti gli artt. 11 e 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto delle norme di cui all'art. 3, comma 27 della Legge n. 244 in data 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008);
- Richiamata la disciplina della Regione Piemonte in materia, di cui alle leggi n. 24 in data 24 ottobre 2002 e n. 7 in data 24 maggio 2012;
- Preso atto del decreto sindacale n. 20 in data 1 marzo 2013 di conferimento dell'incarico di Direttore dei Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema I.C.T. della Città di Alessandria;

#### DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa indicate e in forza del Conto consuntivo 2012 del Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (approvato dall'Assemblea consortile in data 30 aprile 2012), alla emissione di nuovo e specifico mandato di pagamento per complessivi euro 459.574,35= e a valere sulla liquidazione n. 2726/2012 relativa alle prestazioni di servizio effettuate dal Soggetto partecipato A.R.Al. S.p.A. a favore della Città di Alessandria e per il periodo gennaio – giugno 2012, cedute pro solvendo a Barclays Bank con autorizzazione del Direttore Economico Finanziario pro tempore dell'Ente comunale;

2. Di trasmettere il presente atto al Legale Rappresentante di A.R.Al. S.p.A., all'Istituto Tesoriere della Città di Alessandria (Banca Popolare di Milano S.C. a R.L.) e, per conoscenza, all'Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto finanziario.

IL DIRETTORE  
(Dott. Antonello Paolo ZACCONE)

IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 febbraio 2014

**ATTESTAZIONI E VISTI**

**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE , Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 febbraio 2014

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 345 il 14 febbraio 2014 e per giorni 15**

**p. IL DIRETTORE  
Dott.ssa Daniela Boccardo**



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 5*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale

**Da:** Antonello Zaccone

**Inviato:** giovedì 13 febbraio 2014 08:32

**A:** Maria Rita Rossa; 'giancarlo.cattaneo@libero.it'; 'Matteo Ferraris, mgfstudio'; Giuseppe Formichella; PierFranco.Robotti@comune.alessandria.it'; Claudio Lombardi

**Cc:** 'claudia.tartara@comune.alessandria.it'

**Oggetto:** Incontro Prefetto - Sindaco del 12 febbraio 2014 sulla crisi AMIU

**Priorità:** Alta

Gentili Signori,

per opportuna conoscenza, riassumo i contenuti della riunione cui ha partecipato il Sindaco, in data 12/02/2014, in Prefettura, alla presenza del Prefetto, del Presidente del CARSU/ Direttore ARAL e dei Curatori fallimentari AMIU.

La posizione dell'Amministrazione è stata quella di anticipare la predisposizione, da parte del CdA di ARAL SPA di un piano industriale e di un'offerta finalizzata all'acquisto / affitto con impegno irrevocabile d'acquisto dell'azienda AMIU (la proposta è stata confermata dal Direttore ARAL). I Curatori fallimentari, sebbene ancora in via propositiva, ritengono di poter procedere con un avviso pubblico per la ricerca di un eventuale acquirente. Nel caso in cui nessun acquirente si proponesse, procederanno con asta pubblica per la vendita dei beni patrimoniali, a parziale ristoro dei creditori.

Una delle questioni dirimenti, che il Prefetto si è riservato ancora di approfondire, è quella relativa alla natura e al destino dell'attuale contratto di servizio di raccolta e trasporto dei RSU. Tale contratto, scaduto al 31/12/2011, è stato prorogato dall'Assemblea del CARSU fino alla data di entrata in funzione della nuova Conferenza d'Ambito Alessandria - Asti (che sostituirà il Consorzio). Per i Curatori fallimentari la validità in corso del contratto di servizio è conditio sine qua non sia per poter continuare l'esercizio provvisorio, sia per poter effettuare la ricerca di un potenziale "cavaliere bianco" acquirente. In caso contrario, dovrebbero interrompere immediatamente la gestione provvisoria (con le conseguenze negative sul servizio) e procedere all'asta pubblica dei singoli beni (o loro lotti).

La posizione iniziale del Presidente CARSU mi ha lasciato alquanto perplesso. Egli, infatti, ha sostenuto che il Consorzio può tranquillamente revocare il contratto di servizio ad AMIU in fallimento ed affidarlo ad ARAL in attesa della gara europea indetta dalla futura Conferenza d'ambito.

Non concordo, sia perché ARAL non è una società in house providing, sia perché non possiede i requisiti di Legge (autorizzazioni alla raccolta e al trasporto rifiuti) per essere direttamente affidataria di un simile contratto. Peraltro, come noto, la normativa vigente ci costringe a "chiudere" con gli affidamenti in house entro il prossimo 31 dicembre 2014 e bandire le gare entro il 30 giugno. La possibilità, inoltre, di revocare il contratto ad AMIU in fallimento (cosa che, forse, avrebbe dovuto essere pensata molto prima dal CARSU) presupporrebbe la capacità per un nuovo appaltatore affidato con procedura di somma urgenza, di organizzare in 24 ore un servizio simile su tutto il territorio alessandrino, atteso che tutti i beni di AMIU (mezzi, cassonetti, etc ... ) diventerebbero immediatamente non utilizzabili.

Al contrario, ARAL (sebbene non titolare di un'autorizzazione preventiva) potrà partecipare alla gara civilistica del fallimento per il fatto che tale procedura non prevede requisiti amministrativi paragonabili a quelli di una gara pubblica (dichiarazione fatta dagli stessi Curatori).

Come ovvio, all'avviso pubblico del Fallimento potranno partecipare altri Concorrenti. Sul punto va fatta chiarezza. Il Sindaco e il Direttore ARAL hanno ribadito che è in corso di allestimento un piano industriale e una offerta ragionevole che comporterà probabilmente un'ipotesi di acquisto d'azienda con pagamento rateale e fornitura di idonee garanzie bancarie (atteso che l'ipotesi di solo affitto non è percorribile per i Curatori), partendo però dal presupposto della salvaguardia dei livelli occupazionali. Le anticipazioni di piano parlano di 176 unità lavorative al 2016. Altre offerte che non tengano conto di tale salvaguardia occupazionale potranno essere più elevate sotto il profilo del corrispettivo d'acquisto. Spetterà al Giudice Fallimentare delegato decidere come contemperare gli interessi dei creditori di AMIU con la questione sociale dell'occupazione.

Resta critica la situazione attuale transitoria che vede il nostro Ente impegnato a erogare flussi di cassa costanti per sostenere la gestione provvisoria, ancorché il fondo cassa del gettito TARES 2013 sia completamente esaurito.

Nella attuale fase, il nostro Ente non può partecipare a tavoli ufficiali con le Organizzazioni Sindacali di AMIU in fallimento, atteso che la nostra qualifica è ora quella dell'imprenditore fallito e totalmente privato dei poteri gestionali e di proprietà dell'azienda. Inoltre, la qualifica di Concorrente alla gara fallimentare da parte del Soggetto partecipato ARAL ha come conseguenza la necessità di un rapporto strettamente istituzionale con l'Organo fallimentare.

Cordiali saluti.

Antonello Paolo ZACCONE

Direttore Servizi Finanziari e Sistema ICT

Città di Alessandria



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 6*  
*Analisi CAF – Rivisitazione sistema delle Partecipate*  
*Aggiornamento a febbraio*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale





Strada J.F. Kennedy, 504  
15122 Castelceriolo (AL)

tel. 0131441181 0131586010 - fax 0131252723 0131585963

e mail: [info@aral-spa.it](mailto:info@aral-spa.it)

P.I. 02021620063

prot. n. 155

ALESSANDRIA	
14 FEB. 2014	
OSSERVAZIONI	
<i>[Signature]</i>	

COMUNE DI ALESSANDRIA	
SERVIZIO CONTABILITA'	
14 FEB. 2014	
Prot. 594	UFF. Tributo

Alessandria li, 14/02/14

Spett.le Barclays  
Via C. Arconati 1  
20135 MILANO

Al Sig. Sindaco di Alessandria  
P.zza della Libertà 1  
15121 ALESSANDRIA

Oggetto: Contratto di cessione del credito. Lettera di intenti in merito all'esposizione debitoria

Con riferimento alla precedente corrispondenza intercorsa e ai recenti incontri avvenuti con il Direttore Generale di questa Società, preme, in primo luogo ringraziare la cortesia e la pazienza sino ad oggi manifestate con riferimento alle difficoltà finanziarie con non hanno consentito di onorare i debiti in essere.

Come noto la situazione di dissesto finanziario del Socio di maggioranza e Cliente, Comune di Alessandria, ha contribuito a rendere difficile un percorso di risanamento aziendale e di riequilibrio finanziario dei flussi societari.

A tutt'oggi il Comune di Alessandria manifesta, con atti e comportamenti, di aver intrapreso un'azione amministrativa volta a confermare il rilievo fondamentale e strategico di questa Società. In particolare è ormai in fase di formalizzazione la possibilità di procedere ad una integrazione della gestione caratteristica con l'apporto dei servizi di raccolta e trasporto dei RSU dell'ambito territoriale alessandrino. Peraltro la possibilità di riunire la filiera dei rifiuti acquisendo l'azienda di raccolta e trasporto (ora in fallimento) consentirà anche di liquidare, almeno in parte, i creditori fallimentari di quest'ultimo soggetto.

Per questo motivo la nostra Società ha predisposto un nuovo piano industriale dal quale è possibile evincere l'equilibrio economico-finanziario del prossimo triennio anche a garanzia del ristoro totale della situazione debitoria nei confronti di Barclays Bank.

Tale piano industriale sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro la prima metà del mese di marzo c.a. e si confida che l'integrazione della filiera dei rifiuti avvenga entro il 30 giugno 2014. Il piano ricomprenderà un impegno formale al rientro del debito residuo nei confronti di Barclays Bank entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Allo stato dell'arte, si ritiene che solo tale progetto possa davvero garantire il pieno soddisfacimento dell'esposizione debitoria, atteso che la procedura di dissesto finanziario del Cliente Comune di Alessandria ha sottoposto il pagamento delle fatture attive cedute e precedenti all'esercizio 2012 ad una procedura complessa, sottratta alla gestione dell'Amministrazione Comunale, con incerti importi e tempi di realizzazione.

E' stato, inoltre, sollecitato il Comune di Alessandria a ridurre l'esposizione debitoria procedendo al pagamento, almeno in parte, delle fatture cedute e relative ai primi mesi dell'anno 2012.

Tutto ciò premesso e sempre accettando preventivamente ogni valutazione in merito alle azioni legali da intraprendere da parte di Barclays Bank a carico di questa Società, si ritiene poter insistere sulla bontà delle nuove prospettive in corso di realizzazione che, nell'arco dei prossimi 60 giorni, troveranno compimento.

Si resta a disposizione per ogni necessario ed opportuno approfondimento e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente e Legale Rappresentante  
Arch. Fulvio Cellerino



*[Signature]*

2013  
Tutto liquidato  
banca 6.385€  
su ultima ff.